

DOCUMENTO UNITARIO ED INTEGRATO

Modello di Organizzazione e Gestione (Riferimento ex Legge 231/2001)

-

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. – Riferimento art.1 Legge 190/2012, PNA 2017) Aggiornamento al triennio 2018/2020 – Delibera Anac n. 1134 08.11.2017

-

Piano Triennale della Trasparenza (Riferimento Legge 33/2013)

Revisione: 18.01.2018

Data: 30.10.2015

File: Ptpc.doc



Il Responsabile
Prevenzione della Corruzione
(dott. ing. Renato Savarese)

Per Approvazione del Piano
(comma 8 art.1 Legge 190/2012)
Il Presidente
(Giuseppe Rizzo)

INDICE

SEZIONE 1 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO, D.LGS 231/2001.....	9
1. Principi generali del D.Lgs 231/2001	9
1.1 Premessa.....	9
1.2 I soggetti autori del reato.....	10
1.3 Le ipotesi di reato.....	11
1.4 L'apparato sanzionatorio.....	12
1.5 L'interesse o il vantaggio per le Società.....	14
1.6 L'esonero della responsabilità.....	14
2. Identificazione delle fattispecie dei reati di cui al D.lgs.	
231/2001	16
2.1 Reati verso la Pubblica amministrazione.....	16
2.1.1 Reati di concussione e corruzione	17
2.1.2 Concussione : art. 317 c.p.....	17
2.1.3 Corruzione per un atto d'ufficio: art. 318 c.p.....	18
2.1.4 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p	19
2.1.5 Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p	19
2.1.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319 quater c.p.....	19
2.1.7 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.....	20
2.1.8 Pene per il corruttore: art. 321 c.p	20
2.1.9 Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.....	20
2.1.10 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri:art. 322-bis c.p.....	21
2.2 Reati in tema di erogazioni pubbliche.....	22
2.2.1 Malversazione a danno dello Stato: art. 316 bis c.p.....	22
2.2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: art. 316 ter c.p.....	22
2.2.3 Considerazioni.....	23
2.3 Reati fraudolenti in danno alla P.A	23
2.3.1 Truffa: art. 640 c. p.....	23
2.3.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.....	24
2.3.3 Considerazioni.....	24
2.3.4 Frode informatica: art. 640 ter c.p.....	25
2.4 Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.....	25
2.5 Reati societari	27
2.5.1 False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c	28
2.5.2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: art. 2622 c.c	29
2.5.3 Falso in prospetto: art. 173- bis Testo unico della finanza	30
2.5.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: art. 2624 c.c.....	30
2.5.4.1 Considerazioni.....	30
2.5.4.2 Esempi di false comunicazioni sociali (bilancio)	31
2.5.5 IMPEDITO CONTROLLO: art. 2625 c.c.....	32

2.5.5.1 Considerazioni.....	32
2.5.5.2 Ipotesi di reato	32
2.5.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: art. 2626 c.c.....	32
2.5.6.1 Considerazioni.....	33
2.5.6.2 Ipotesi di reato	33
2.5.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE: art.2627 c.c.....	33
2.5.7.1 Considerazioni.....	33
2.5.7.2 Ipotesi di reato	34
2.5.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE: art. 2628 c.c. 34	
2.5.8.1 Considerazioni.....	34
2.5.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: art. 2629 c.c.....	35
2.5.9.1 Considerazioni.....	35
2.5.10 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: art. 2632 c.c.....	36
2.5.10.1 Considerazioni.....	36
2.5.10.2 Ipotesi di reato	36
2.5.11 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: art. 2633 c.c.....	36
2.5.11.1 Considerazioni.....	37
2.5.11.2 Ipotesi di reato	37
2.5.12 CORRUZIONE TRA PRIVATI: Articolo 2635 c.c.....	37
2.5.12.1 Considerazioni.....	38
2.5.12.2 Ipotesi di reato	38
2.5.13 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: art. 2636 c.c.....	38
2.5.13.1 Considerazioni.....	38
2.5.13.2 Ipotesi di reato	39
2.5.14 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA: art. 2638 c.c.39	
2.5.14.1 Considerazioni.....	39
2.5.14.2 Ipotesi di reato.....	40
2.5.15 AGGIOTAGGIO: art. 2637 c.c.....	40
2.5.15.1 Considerazioni.....	40
2.5.15.2 Esempi di reato	41
2.5.16 Attività sensibili di ACOSET in relazione ai reati societari	41
2.5.17 I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	43
2.5.17.1 Descrizione dei reati.....	45
2.5.17.2 Attività sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	46
2.5.18 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	47
2.5.18.1 Descrizione dei reati.....	48
2.5.18.2 Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità provenienti da attività illecita	49
2.5.19 Reati Ambientali.....	50
2.5.20 Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.....	51
2.5.21 733 – bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	51

2.5.22	Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni penali)	52
2.5.23	Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo.....	53
2.5.24	Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	55
2.5.25	Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie	56
2.5.26	Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose.....	57
2.5.26.1	Considerazioni	57
2.5.27	Articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)	58
2.5.28	Articolo 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti da inquinamento)	60
2.5.29	Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).....	61
2.5.30	Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)	61
2.5.31	Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).....	64
2.5.32	Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	64
2.5.33	Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni)	65
2.5.34	Articolo 3, c. 6 legge 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente).....	66
2.5.35	Attività sensibili di ACOSET in relazione ai reati ambientali	67
2.6	Reati di criminalità informatica	68
2.6.1	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter)	68
2.6.2	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater)	69
2.6.3	Diffusione di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies).....	70
2.6.4	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater).....	70
2.6.5	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies)	71
2.6.6	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis)	71
2.6.7	Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter).....	72
2.6.8	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater).....	72
2.6.9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies)	73
2.6.10	Documenti informatici (Art. 491 bis).....	73
2.7	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	74
2.7.1	Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286	74
2.8	Altre categorie di reati previste dal decreto.....	75
3. Modello di organizzazione, gestione e controllo.....		76
3.1	Premessa.....	76
3.2	Principi di controllo	76
3.3	Documentazione dei controlli	77
3.4	Monitoraggio e informativa	78
3.4.1	Protocolli per la prevenzione dei reati verso la pubblica amministrazione.....	78
3.4.1.1	Regole generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	78
3.4.1.2	Sistema di attribuzione delle procure e deleghe.....	80
3.4.1.3	Controlli specifici.....	80
3.4.1.4	Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, servitù, ecc. per	

l'esercizio delle attività aziendali	81
3.4.1.5 Rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi	81
3.4.1.6 Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali	81
3.4.1.7 Gestione contributi finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici	82
3.4.1.8 Comportamento n sede di ispezioni, controlli da parte di soggetti pubblici	83
3.4.1.9 Gestione approvvigionamenti e contratti di consulenza	83
3.4.1.10 Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni	84
3.4.1.11 Gestione del personale	86
3.4.1.12 Gestione database informatizzati	86
3.4.1.13 Sistemi premianti	86
3.4.2 Protocolli per la prevenzione dei reati societari	87
3.4.2.1 Regole generali di comportamento per i reati societari	87
3.4.3 Protocolli per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime	90
3.4.3.1 Premessa	90
3.4.3.2 Principi di controllo	91
3.4.4 Protocolli per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	97
3.4.5 Protocolli per la prevenzione dei reati ambientali in ACOSET	101
3.4.6 Principi di controllo	101
3.4.7 Attività connesse alla bonifica dei siti conseguente ad inquinamento	103
3.4.8 Tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	103
3.4.9 Attività di gestione degli altri reati previsti dall'art. 25 undecies	104
3.4.10 Protocolli per la prevenzione dei reati informatici	106
3.4.11 Protocolli per la prevenzione del reato di cui all'art. 25 duodecies	108
3.4.12 Protocolli per la prevenzione di altri reati	109
4. Organismo di Vigilanza	113
4.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza	113
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	115
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – flussi informativi	118
4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni	120
4.5 Reporting dell'organismo verso gli organi societari	120
5. Sistema disciplinare	122
5.1 Soggetti	123
5.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti	123
5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci	128
5.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner e fornitori	129
5.5 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni	130
6. Comunicazione e Formazione	131
6.1 Destinatari ed entrata in vigore del Modello 231	131
6.2 Piano di comunicazione per il personale di Acoset	131
6.3 Piano di comunicazione per i terzi	132
SEZIONE 2 – PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA	
CORRUZIONE	133

7. INTRODUZIONE	133
7.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.....	133
7.1.1 Introduzione al Nuovo Piano Nazionale e indicazioni generali.....	133
7.1.2 Coordinamento del PNA 2106 con i precedenti Piani Nazionali Anticorruzione 2013 e 2015.....	136
7.2 Introduzione al P. T. P. C. e finalità generali e comportamentali.....	137
7.3 Quadro normativo di riferimento	138
7.4 Aggiornamento del P.T.P.C. di Acoset s.p.a.....	138
7.5 Obiettivi strategici	139
7.6 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	140
7.7 Unificazione del PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI)	141
8. TRASPARENZA E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA	141
8.1 Soluzioni organizzative relative agli obblighi di pubblicazione ed informazione	142
8.2 Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti e R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Satazione Appaltante).....	142
9. I REATI DI CORRUZIONE E REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	143
9.1 Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	156
9.2 L'Autorità Nazionale Anticorruzione	157
9.3 Il Dipartimento della funzione pubblica.....	159
9.4 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	159
9.5 Referenti per la Prevenzione della Corruzione	161
9.6 Collaboratori dei referenti per la Prevenzione della Corruzione	163
9.7 I Dipendenti	164
10. DIPENDENTI DI ACOSSET ORGANIGRAMMA AZIENDALE, REFERENTI E COLLABRATORI	164
11. GESTIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE, ANALISI, PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	166
11.1 Principi per la gestione del Rischio.....	166
11.2 Processi e fasi sensibili alla Corruzione all'interno del sistema Acoset S.p.a	168
11.3 Metodologie di individuazione, analisi, ponderazione e trattamento dei Rischi.....	169
11.4 Analisi del contesto esterno.....	171
11.5 Analisi del contesto interno - Mappatura dei Processi e relative fasi per tutte le aree funzionali/settori	174
11.6 Valutazione del Grado di Rischiosità e Ponderazione del Rischio	174
11.7 Trattamento del rischio: misure generali, specifiche, progettazione, sostenibilità e verificabilità della misura 178	
11.7.1 Trasparenza.....	180
11.7.2 Rotazione del Personale	180
11.7.2.1 Inquadramento normativo: rotazione ordinaria e straordinaria	181
11.7.2.2 Rotazione ordinaria	182
11.7.2.3 Vincoli alla rotazione del personale.....	183
11.7.2.3.1 Vincoli soggettivi	183
11.7.2.3.2 Vincoli oggettivi	184
11.7.2.4 Rotazione e formazione	184

11.7.2.5	Misure alternative in caso di impossibilità alla rotazione.....	185
11.7.3	Misure di trattamento del rischio	186
11.7.3.1	Misure Generali di prevenzione.....	188
11.7.3.2	Misure di Prevenzione comuni a tutti i settori a Rischio	188
11.7.4	La Formazione	191
11.7.5	Disposizioni in merito alla rotazione del personale	193
11.7.6	Ulteriori Misure di Prevenzione riguardanti tutto il personale.....	195
11.8	Monitoraggio del PTPC e delle misure	198
11.8.1	Monitoraggio del PTPC	198
11.8.2	Monitoraggio sull'attuazione delle misure.....	198
11.9	Implementazione del sistema di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti - whistleblower.....	199
11.10	Responsabilità e Sanzioni	201
12. CAPITOLO CONCLUSIVO: RISULTATI DELLE ANALISI E		
PREVENZIONE DEI RISCHI, CONSIDERAZIONI SULLE PRIORITA' ED		
AZIONI DA IMPLEMENTARE, PUBBLICAZIONE DEL PIANO ED		
AGGIORNAMENTI..... 202		
12.1	Individuazione delle aree, dei processi e delle fasi più a rischio	202
12.2	Pubblicazione del Piano, Adeguamento e clausola di rinvio.....	206
12.3	Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione. Anno 2016	207
12.4	Adempimenti successivi alla pubblicazione.....	208
12.5	Entrata in vigore	209
SEZIONE 3. PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E		
L'INTEGRITA' 2016 – 2018 (Lgs. 14 marzo 2013, n.33) 210		
13. Premesse e finalità 210		
13.1	Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.....	210
13.2	Termini di applicazione della normativa	212
13.3	Attuazione del piano.....	212
13.4	Soggetti coinvolti.....	212
13.5	Monitoraggio	213
13.6	Situazione attuale della trasparenza e proiezione nel triennio 2016/2018	214
13.7	Obiettivi del piano 2016-2018	216
13.8	Modalità operative	218
13.9	Norme finali.....	220
13.10	Pubblicazione	220

ACRONIMI E DEFINIZIONI

A.N.A.C. Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche

C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche

D.F.P. Dipartimento della funzione pubblica

O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione

P.D.F. Piano della Formazione

P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

R.P.C. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

REFERENTI Referenti per la Prevenzione della Corruzione

COLLABORATORI Collaboratori dei Referenti e del RPC per la Prevenzione della Corruzione

S.N.A. Scuola Nazionale di Amministrazione

U.P.D. Ufficio Procedimenti Disciplinari

SEZIONE 1 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, D.LGS 231/2001

1. Principi generali del D.Lgs 231/2001

1.1 Premessa

Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il concetto di responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche. I diretti destinatari della disciplina in esame sono gli organismi con personalità giuridica, nonché le società ed associazioni prive di personalità giuridica (art.1 c.2 D.lgs. 231/2001) con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di quelli non economici e aventi funzioni di rilievo costituzionale. Pertanto risulta indubbia l'applicabilità delle disposizioni esaminate anche alle aziende di gestione dei servizi pubblici locali, per le quali sussiste, inoltre, un ulteriore profilo problematico, legato alla possibile qualifica di incaricato di pubblico servizio per le funzioni da esse svolte, alla luce soprattutto della disciplina anticorruzione contenuta nella legge 190/2012. La responsabilità dell'ente può essere esclusa se esso ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli 231") idonei a prevenire i reati stessi e, più in generale, ha ottemperato alle disposizioni previste dal decreto in esame. Acoset S.p.A. nell'ambito della propria *corporate governance*, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati. Dato il ruolo istituzionale della società e i numerosi rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni nel corso dello svolgimento della sua attività, si impone alla Società una particolare attenzione alle prescrizioni del dettato normativo in questione. L'attuazione del Modello di organizzazione e gestione risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società ed alla tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e consumatori). La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, insieme al Codice Etico e ad elementi della *governance societaria* uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto di Acoset. Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole che

devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di ACOSSET la piena consapevolezza dei rischi che si produrrebbero in capo alla società, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento e, più in generale, di tutte le disposizioni adottate da ACOSSET SpA;
- individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi di ACOSSET (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etico- sociali della società oltre che con le disposizioni di legge;
 - consentire ad ACOSSET, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

L'adozione del presente Modello sottolinea la ferma volontà di ACOSSET di condannare tutti i comportamenti contrari alla norme di legge.

1.2 I soggetti autori del reato

Secondo il D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio o nel suo interesse, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. soggetti in posizione "apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo

proprio o di terzi.

1.3 Le ipotesi di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, che configurano la responsabilità amministrativa dell'ente sono espressamente previste dal Legislatore e sono comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, ecc.; indicati agli artt. 24 e 25).
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc.; indicati all'art. 25-ter);
- reati contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento indicati all'art. 25-bis);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ecc. (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater comprese le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste nell'art. 25-quater 1;
- delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, ecc.), indicati all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;
- reati di "Abuso di informazioni privilegiate" e "Manipolazione del Mercato" (indicati all'art. 25-sexies);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (previsti dall'art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (previsti dall'art. 25-octies);
- reati informatici (previsti dall'art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (previsti dall'art. 24-ter).
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (previsti dall'art. 25-novies);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (previsti dall'art. 25- decies);
- Delitti contro l'industria e il commercio (previsti dall'art. 25-bis 1)
- Reati ambientali (previsti dall'art. 25- undecies)

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati contemplati inoltre rende lo strumento giuridico efficace sia nel tempo che nello spazio. Infatti sarà possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione delle aziende, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e nel contempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento ed adeguamento del modello, al fine di renderlo efficace anche nello spazio. Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza di provvedere di volta in volta all'aggiornamento delle fattispecie giuridiche ricomprese nel decreto.

1.4 L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente giudicato responsabile della commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di circa Euro 1.549.000 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

In alcuni casi il giudice, in alternativa all'applicazione della sanzione che determina l'interruzione dell'attività, può disporre la prosecuzione dell'attività e la nomina di un commissario giudiziale (es: l'ente svolge un pubblico servizio o un

servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività). Nei casi previsti dall'art. 16 si può arrivare anche all'interruzione definitiva dell'esercizio dell'attività;

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

L'art. 13 prevede che le sanzioni interdittive possano applicarsi in relazione ai casi espressamente previsti dalla legge (reati contro la pubblica amministrazione, alcuni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti in materia di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti in materia di criminalità organizzata, delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, nonché i delitti contro la personalità individuale ed alcune tipologie di reati ambientali) e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*undecies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5 L'interesse o il vantaggio per le Società

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti “nell’interesse o a vantaggio della Società” e non “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, comma 1 e 2). Ne deriva che la responsabilità della società sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente. L’art. 12, primo comma, lett.a), stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”. Pertanto se il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, la Società sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l’ente non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

1.6 L’esonero della responsabilità

Per beneficiare dell’esimente da responsabilità le società devono elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze delle realtà aziendale di riferimento. In tal senso l’art. 6 del decreto prevede che l’ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

2. Identificazione delle fattispecie dei reati di cui al D.lgs. 231/2001

2.1 Reati verso la Pubblica amministrazione

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie dei reati previste dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e rientranti nella categoria reati contro la Pubblica Amministrazione che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente. Prima di esaminare le categorie di reato è necessario precisare i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio e cosa debba intendersi per Pubblica amministrazione. La nuova formulazione degli articoli

357 e 358 c.p. ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi in merito all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette. In tal modo si riconosce che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio possa esser attribuita anche ad un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni. Per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Per quanto concerne la definizione di incaricato di pubblico servizio vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo e riassuntivo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio". Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le:

a) funzioni legislative (*Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.*);

b) amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -es. U.E.-, membri dell'Autorità per Energia Elettrica e il Gas, dell'AATO Acqua, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.);

c) giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione

della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, cd. “Oil Company” a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, Aziende per la gestione integrata del servizio idrico, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Consorzi Agrari ecc.). Considerato l’oggetto e lo scopo sociale della società previsto nello Statuto di Acoset SpA, i delitti verso la Pubblica Amministrazione, per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente possono essere così raggruppati:

2.1.1 Reati di concussione e corruzione

Le qualifiche esposte precedentemente rilevano nei delitti di corruzione commissiva o impropria (aventi ad oggetto un atto di ufficio), di corruzione omissiva o propria (aventi per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio) e di concussione. Infatti si ricorda che, in alcuni casi, possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l’amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere un vantaggio all’ente); sia c.d. passive (l’esponente dell’ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Caratteristica dei reati di corruzione è l’esistenza di un accordo illecito (c.d. pactum sceleris) tra soggetto attivo e passivo del reato a seguito del quale quest’ultimo, in cambio di denaro o altra utilità (anche solo promessi), compie un determinato atto senza che la sua volontà venga coartata dal primo. Nella concussione al contrario, pur potendovi riscontrare tanto un abuso di funzioni quanto l’illiceità del profitto, le parti non versano in una posizione di parità giacché il pubblico ufficiale si trova in una situazione di preminenza tale da coartare la volontà del privato che non potrebbe conseguire in altro modo l’utile sperato.

2.1.2 Concussione : art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno

a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore a eliderne la volontà. La legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), ha spacchettato il reato di concussione all'art. 317 c.p., il quale al suo interno inglobava sia la condotta costrittiva che quella induttiva. La concussione cd. costrittiva è rimasta configurata dall'art 317, ma limitatamente al pubblico ufficiale, mentre la cd. concussione per induzione è migrata, come appresso illustrato nel nuovo art. art. 319 quater. Le Sezioni Unite sono recentemente intervenute con la sentenza n. 12228, 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013) a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in seno allo stesso giudice di legittimità in ordine ai criteri distintivi tra "costrizione" e "induzione": nella prima, l'abuso si concreta in una minaccia del pubblico ufficiale, cioè nella prospettazione di un male ingiusto, che pone la vittima di fronte all'alternativa secca e perentoria se subire il male minacciato o cedere alla indebita dazione o promessa, con conseguente drastica e grave limitazione della libertà di autodeterminazione (voluit quia coactus); nella seconda, l'abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si concreta in una attività di suggestione, persuasione, pressione morale, inganno (purché non concernente il carattere indebito della prestazione richiesta), anche in forme allusive o velate, la cui efficacia condizionante la volontà del privato si vale della prospettazione di un ingiusto vantaggio, così che l'indotto conserva un margine più ampio di autodeterminazione (coactus, tamen voluit), giacché la sua acquiescenza alla richiesta di prestazione indebita si spiega nella prospettiva di un tornaconto personale, che fa del privato non una vittima, ma un coautore del reato, come tale punibile.

2.1.3 Corruzione per un atto d'ufficio: art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2.1.4 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Le due ipotesi di reato, sopra evidenziate, si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: il pubblico funzionario accetta dazioni in denaro, o la promessa, per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

2.1.5 Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

2.1.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

2.1.7 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

2.1.8 Pene per il corruttore: art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità .

2.1.9 Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319

2.1.10 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri:art. 322-bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale . Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria . Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

2.2 Reati in tema di erogazioni pubbliche

2.2.1 Malversazione a danno dello Stato: art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti pubblici, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2.2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi - finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 4.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.165 a euro 25.823. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi,

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

2.2.3 Considerazioni:

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commissibile da chiunque. Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio e è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

2.3 Reati fraudolenti in danno alla P.A.

2.3.1 Truffa: art. 640 c. p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di

un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità .

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. Questo reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della garastessa.

2.3.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti e o erogazioni pubbliche.

2.3.3 Considerazioni

I reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta e per il loro essere reati comuni. Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa. Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente. Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente

nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità. Con il termine artificio si suole indicare il comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, mentre con quello di raggiro l'attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima. La fattispecie in esame prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

2.3.4 Frode informatica: art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno alla P.A.

2.4 Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

A seguito della ricognizione effettuata dalla società sono state individuate le attività sensibili di ACOSSET. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le principali aree a rischio sono le seguenti:

- negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private, procedure aperte o ristrette in qualità di stazione appaltante (*Gestione gare, appalti in qualità di stazione appaltante*);
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, servitù, e ogni altra relazione, necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- negoziazione/stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni di concessione con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica (affidamento diretto, trattativa privata, gare aperte o ristrette);
- gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi
- contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- attività di acquisizione e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (gestione contributi, finanziamenti e sovvenzioni);
- gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni da parte di Enti Pubblici, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge; (es. ASL, ecc.);
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81 del 2008) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;

- gestione di trattamenti previdenziali del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- gestione rapporti con enti di certificazione (es., Società di revisione legale dei conti).

Oltre alle attività che determinano momenti di contatto con la PA in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.lg. 231/2001, il Modello 231 prevede specifiche attività di controllo per i processi cosiddetti "strumentali". Si tratta di attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (basti pensare ad esempio ad assunzioni di personale, parenti o funzionari della P.A. al fine di ottenere un favore illecito). Sono considerati processi strumentali:

- le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- le consulenze e prestazioni professionali;
- le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- l'assunzione del personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
- le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
- la gestione dei subappalti;

2.5 Reati societari

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie di reati previste dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001 (Reati societari), che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente. Il comma in questione introduce specifiche

sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica". I reati societari per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente sono costituiti da:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione di utili e riserva (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 cod. civ.)

Di seguito si presentano le fattispecie di reato.

2.5.1 False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c.

Salvo quanto previsto dall' art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

2.5.2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

2.5.3 Falso in prospetto: art. 173- bis Testo unico della finanza.

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2.5.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: art. 2624 c.c.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2.5.4.1 Considerazioni

A seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 61 del 2002 e dalle modifiche introdotte dalla legge 262/2005, la tutela della veridicità delle comunicazioni societarie si articola in una pluralità di disposizioni contenenti diverse fattispecie che si differenziano a seconda delle conseguenze della condotta del soggetto autore del reato e rispetto all'oggetto materiale del falso. In particolare, nell'art. 2621 c.c. viene delineata la fattispecie generale di tale condotta delittuosa per la cui punibilità è tuttavia richiesto l'intento doloso dell'agente. Nell'art. 2622 c.c. invece, il medesimo comportamento viene diversamente qualificato qualora dallo stesso sia derivato un danno in capo ai creditori o

ai soci. Quanto richiamato dagli art. 2621, e. 2622, fa riferimento ai "bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico" con ciò escludendo dal novero di questi le comunicazioni a destinatario individuale, quelle interorganiche e quelle dirette ad autorità pubbliche di controllo. Per quanto riguarda l'oggetto della dichiarazione mendace le disposizioni richiamate, attraverso un ampliamento delle previsioni precedenti, menzionano la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società", nonché "del gruppo al quale essa appartiene" e i "beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". Con riferimento ai soggetti imputabili delle fattispecie di reato di cui sopra vanno sicuramente annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione che ai sensi dell'art. 2423 c.c. hanno il compito di redigere il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Tuttavia deve tenersi conto che i suddetti reati possono essere realizzati anche da ulteriori soggetti, quali i responsabili di funzione e i loro sottoposti. Infatti, se da un lato è incontestabile la circostanza che detti soggetti detengano i saldi contabili di fine anno, è altrettanto vero che nel bilancio sono inseriti i valori definitivi di numerose "poste". Non deve, inoltre, trascurarsi che il bilancio e la relativa nota integrativa sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale ma che in realtà presentano diversi elementi che necessitano di stime, le quali comportano, pertanto, margini di soggettività. In tali ipotesi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Qualora manchi detta partecipazione cosciente da parte dei soggetti "qualificati" il reato non potrà dirsi configurato. Infatti trattandosi di reati "propri" è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Appare pertanto evidente come il modello di organizzazione adottato dall'ente debba essere rigoroso nella previsione delle ipotesi relative ai possibili esecutori materiali dei reati e nell'analisi dei processi di formazione dei documenti interessati.

2.5.4.2 Esempi di false comunicazioni sociali (bilancio)

Il Presidente ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo Svalutazione crediti a fronte della situazione di

crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto ciò al fine di non far emergere una perdita o un risultato minore rispetto a quello realizzato.

2.5.5 IMPEDITO CONTROLLO: art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

2.5.5.1 Considerazioni:

In tale ipotesi di reato l'elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. L'elemento psicologico del reato in esame è ovviamente il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell'attenzione.

2.5.5.2 Ipotesi di reato

Rifiuto degli Amministratori a fornire le informazioni richieste dal Collegio sindacale nell'adempimento dei suoi doveri, oppure l'occultamento o la manipolazione, anche accompagnato da raggiri, della documentazione richiesta.

2.5.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di

eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.5.6.1 Considerazioni

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori. Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

2.5.6.2 Ipotesi di reato

La restituzione può essere palese o simulata (in tale ipotesi la simulazione può essere compiuta integrando ulteriori reati quali la distribuzione di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale).

2.5.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE: art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2.5.7.1 Considerazioni

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie per legge. Infatti nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli

amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori. Problematica risulta la trasformazione dei delitti di cui sopra in contravvenzioni, ad opera della legge delega di riforma del diritto societario, giacché con essa si pone il problema della punibilità dei fatti in esame anche a titolo di colpa. Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

2.5.7.2 Ipotesi di reato

Distribuzione di utili fittizi (utili non realmente conseguiti nello svolgimento della gestione sociale) o distribuzioni di utili da accantonare a riserva.

2.5.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE: art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2.5.8.1 Considerazioni

Devono considerarsi validi i rilievi fatti in apertura. Si ricorda che l'art. 2628 c.c., tutela non solo gli interessi patrimoniali della società, ma anche gli interessi dei soci "uti singuli", e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società. Ne deriva che il singolo azionista, quale titolare dell'interesse tutelato dalla norma, deve essere considerato persona offesa dal delitto in esame, sicché è legittimato a proporre

opposizione alla richiesta di archiviazione (così anche Cass. Sez. V, sent. n. 1249 del 14-07-1992). Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commissibile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. E' stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente (per una possibile convergenza di interessi si veda l'art. 5 del D. Lgs. n.231/2001). L'ipotesi appena descritta rileva inoltre ai fini della configurabilità del "tentativo" punibile nel caso in cui ad esempio il terzo non realizzi il compito affidatogli per cause indipendenti dalla sua volontà.

2.5.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.5.9.1 Considerazioni

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della società. Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è ora richiesto l'esistenza di un danno concreto per la società o per i creditori sociali. Quanto all'elemento soggettivo del delitto in oggetto, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori. Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata

rappresenta un reato proprio. Nuova risulta essere anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

2.5.10 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.5.10.1 Considerazioni:

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. A tal proposito è bene ricordare che in capo agli amministratori e ai sindaci è posto l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla data di costituzione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima e in caso di fondati motivi di procedere alla revisione della stima.

2.5.10.2 Ipotesi di reato

Sottoscrizione reciproca di azioni oppure sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni, dei crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

2.5.11 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori

sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.5.11.1 Considerazioni

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società. I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

2.5.11.2 Ipotesi di reato

Ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

2.5.12 CORRUZIONE TRA PRIVATI: Articolo 2635 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

2.5.12.1 Considerazioni

Con riferimento a tale fattispecie l'eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che «da o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'art. 2635 c.c. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti).

2.5.12.2 Ipotesi di reato

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, responsabile commerciale della società Y, ottenendo così un' importante sconto sulla fornitura di beni/servizi.

2.5.13 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2.5.13.1 Considerazioni

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori. Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo.

2.5.13.2 Ipotesi di reato

Il Presidente predispone documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

2.5.14 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA: art. 2638 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi.

2.5.14.1 Considerazioni

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria svolta a livello societario. L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario. La nuova formulazione della norma si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si

riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia. Con la suddetta disposizione il legislatore ha voluto pertanto completare la tutela penale dell'informazione societaria considerando infatti anche la sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

2.5.14.2 Ipotesi di reato

Gli Amministratori ad esempio trasmettono all'organo controllante il progetto di Bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli.

2.5.15 AGGIOTAGGIO: art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2.5.15.1 Considerazioni

La previsione in oggetto accorpa in sé le diverse fattispecie di aggio disciplinate al di fuori del codice penale (art. 181, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico sui mercati finanziari, e art. 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi bancarie). Il nuovo reato di aggio è un reato comune, giacché può essere commesso, come per l'appunto indicato dalla norma, da "chiunque".

Nella norma incriminatrice vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone. Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici. Con l'espressione "operazioni simulate" il legislatore ha inteso indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute. Infine la norma in esame richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

2.5.15.2 Esempi di reato

Attività aziendale: il dipendente di una società quotata in borsa che diffonde alla stampa notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico- finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società), notizie, come tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo di borsa riguardante il titolo azionario di detta società.

2.5.16 Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati societari

A seguito della ricognizione effettuata dalla società sono state individuate le attività a rischio per ACOSSET con riferimento alla categoria reati societari. Di seguito si riporta

un elenco non esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) in relazione ai reati societari. Le principali aree a rischio sono le seguenti:

- attività di formazione del bilancio di esercizio di ACOSSET, del bilancio consolidato (rilevazione dei fatti di gestione, determinazione dei saldi contabili di fine anno, valutazioni e stime di bilancio, rappresentazione nei prospetti di Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, ecc.), delle relazioni (es. relazione sulla gestione) e altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- attività di controllo svolte dal collegio sindacale o dalla società di revisione incaricata (es. rifiuto a fornire la documentazione richiesta, ostacolo allo svolgimento di verifiche, ispezioni; alterazione della documentazione fornita);
- attività di aumento o riduzione del capitale sociale compresa la valutazione dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti (es. formazione fittizia del capitale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura);
- attività di restituzione dei conferimenti ai soci;
- ripartizione di utili o di acconti su utili non conseguiti e ripartizione di riserve che non possono essere distribuite per legge;
- acquisto e sottoscrizione di azioni;
- riduzione del capitale sociale mediante fusioni o scissioni con altre società;
- Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela;
- Gestione della clientela acquisita;
- Partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- Gestione dei rapporti con il cliente in caso di vittoria di una gara
- predisposizione di atti e documenti da sottoporre all'assemblea per le delibere in relazione ai punti fissati nell'ordine del giorno (es. produzione di documenti falsi o alterati da sottoporre a delibera assembleare);
- attività di vigilanza svolta da parte del Comune di Catania

2.5.17 I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 è stato inserito all'interno del D.Lgs. 231 l'articolo 25- septies che apporta nuove disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale articolo, successivamente sostituito dall'articolo 300 del Decreto Sicurezza, intitolato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", detta:

- In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda).
- Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda). Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,

(l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda).
- Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi.

Il comma 1 del nuovo art. 25 septies rinvia pertanto all'art 55 comma 2 del Dlgs 81/2008., ovvero: “Nei casi previsti al comma 1, lett. a) (violazione di specifiche disposizioni degli artt. 17 e 28 sulla valutazione dei rischi), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

- per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini- giorno.

2.5.17.1 Descrizione dei reati

Le fattispecie di reato disciplinate dall'articolo 25- septies riguardano i casi in cui l'evento si è verificato a causa dell'inosservanza, da parte della società, delle disposizioni di legge in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In base a quanto disposto dal codice penale si intende per:

- Omicidio Colposo (art. 589): la morte di una persona fisica causata con colpa da un'altra persona fisica.
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 589): lesioni personali, gravi o gravissime, a discapito di un soggetto causate con colpa da un altro soggetto.
- Il delitto è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'articolo 583 del Codice Penale definisce grave la lesione se: dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (periodo che comprende anche la convalescenza); il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo. È considerata **gravissima** la lesione che provoca:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda un arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà alla favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Affinché si configuri la responsabilità amministrativa per l'azienda è necessario non solo che si configurino tutti gli elementi dei reati in questione, ma occorre la “colpa specifica” ovvero che l'evento si sia verificato a causa dell'inosservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. A titolo puramente esemplificativo potrebbero far prefigurare un interesse o vantaggio dell'azienda, in occasione di un evento che comporti la morte o lesioni gravi o gravissime di un lavoratore, i seguenti comportamenti posti in essere in violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

- risparmio sui costi di formazione;
- risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni;
- risparmio sui costi di manutenzione.

2.5.17.2 Attività sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sui luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Le attività sensibili di ACOSSET S.p.A in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, sono individuate nel Documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società in base alle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, del D.lgs. 81/2008, così come risulta dall'ultimo aggiornamento. Con riferimento alla gestione della sicurezza nei cantieri, disciplinata all'interno dello stesso decreto (artt. 88 -160), risulteranno essere sensibili le attività individuate nei singoli PSC (piano di sicurezza e coordinamento), POS (piano operativo di sicurezza) o PSS (piano

sostitutivo di sicurezza) con particolare riferimento alle responsabilità e agli obblighi che incombono sul committente, sui responsabili dei lavori, sui direttori lavori, e sulle imprese esecutrici durante tutta la fase di realizzazione di ogni singolo lavoro. Nello specifico, in merito alle lavorazioni eseguite nei cantieri, risultano essere sensibili le seguenti attività:

- Nomina dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (in questo caso la verifica deve essere tesa ad accertare che i requisiti professionali posseduti dai professionisti interpellati siano conformi alle disposizioni previste dalla legge);
- Redazione e verifica dell'adeguatezza dei piani di sicurezza e di coordinamento (predisposizione di piani inadeguati che non tengono in considerazione tutti i rischi presenti in cantiere e tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ottenere un risparmio in termini di minori costi per la sicurezza);
- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile dei lavori, se nominato, e dai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle ditte esecutrici dei lavori;
- Verifica dell'idoneità dei POS e degli eventuali PSS delle imprese esecutrici e coordinamento delle attività fra le imprese;
- Sospensione in caso di pericolo grave e imminente dei lavori;
- Ripresa dei lavori a seguito degli adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2.5.18 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il D.lgs. 231 del 21 Novembre 2007 ha introdotto all'interno del decreto 231/2001 l'articolo 25-octies intitolato " Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". In base alle nuove disposizioni, l'ente sarà ora punibile

per i reati appena citati anche se compiuti in ambito nazionale, sempre che si ravvisi l'ipotesi dell'interesse vantaggio per l'ente medesimo. Le nuove disposizioni prevedono.

- in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter del codice penale l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda).
- nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a due anni.

2.5.18.1 Descrizione dei reati

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. In base a quanto disposto dal codice penale, si intende per:

Ricettazione (art. 648 c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose, provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare mediante attività di mediazione tra l'autore del reato e il terzo acquirente.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie, aventi finalità di profitto, di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

2.5.18.2 Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità provenienti da attività illecita.

Con riferimento ai reati menzionati dall'articolo 25-octies del decreto 231, le aree potenzialmente a rischio di reato sono tutte quelle nel cui ambito avvengono trasferimenti di denaro e pagamenti, vale a dire:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da privati o da enti pubblici stranieri per l'assegnazione di appalti o altre operazioni similari;
- negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private, procedure aperte o ristrette in qualità di stazione appaltante;
- approvvigionamenti di beni/ servizi (rapporti con i fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale);
- stipula di contratti di consulenza;
- Pagamenti/riscossioni (transazioni in denaro contante, transazioni da e verso paradisi fiscali).

2.5.19 Reati Ambientali

Il 1° agosto 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” che ha previsto l’inserimento nel decreto 231/2001 dell’articolo 25-undecies, relativo ai reati ambientali. I reati previsti dall'art. 25-undecies riguardano:

- L'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)
- La distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (733 bis c.p.)
- Gli scarichi reflui industriali per le fattispecie previste espressamente dall'art.137 c. 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152/2006
- La gestione dei rifiuti per le fattispecie previste dall'art. 256 c. 1 a-b, 3, 5, 6 del D.Lgs. 152/2006
- la bonifica dei siti a seguito di operazioni di inquinamento (Art. 257 c.1,2 del D.Lgs. 152/2006)
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
- il traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c.1 D.Lgs. 152/2006)
- le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 c. 1, 2, D.Lgs. 152/2006)
- il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260- bis c. 6, 7- 2° e 3° periodo, 8 - 1° e 2° periodo, D.Lgs. 152/2006)
- il superamento dei valori limite di emissione e qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006)
- i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1, c. 1, art. 2, c. 1 e 2, e art. 6, c. 4, art. 3-bis, c.1 L.150/1992)
- le misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (art. 3, c. 6 L. 549/93)
- i reati connessi all'attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Art. 8 e 9

D.lgs. 202/07)

Di seguito si presentano le fattispecie di reato.

2.5.20 Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

2.5.21 733 – bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

2.5.22 Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni penali)

Comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di Acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5, 1° periodo: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di Acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Comma 5, 2° periodo: Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle Acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e

biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La materia disciplinata dall'articolo 137 è relativa agli scarichi di Acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di:

- scarichi di Acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di Acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4. Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di Acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:
 - nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
 - o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5. L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato. Di seguito gli articoli citati nella norma in esame.

2.5.23 Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo

E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta

eccezione:

- per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- per gli scarichi di Acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- per gli scarichi di Acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- per gli scarichi di Acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- per le Acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di Acqua.
- Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
- Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2.5.24 Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

- E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
- In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
- In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
- In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi

con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

- Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
 - per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
 - per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
- Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
- Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

2.5.25 Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di Acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di Acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2.5.26 Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2.5.26.1 Considerazioni

La nozione di “scarichi di acque reflue industriali” è contenuta nell’art. 74, lett. h), il quale li definisce come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. Con riferimento ad ACOSSET Spa, dall’analisi e dalla mappatura delle attività, la società non risulta titolare di nessuna autorizzazione allo scarico industriale. Ad ogni modo, sono stati individuati dei principi di controllo al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato previsti dal comma 2, relativo al superamento dei limiti contenuti nelle tabelle 5 e 3/A all’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, nel caso di scarico industriale non autorizzato. Per i

reati previsti dagli art. 103 e 104, dalla mappatura delle attività sensibili risulta una probabilità di accadimento bassa. Ciononostante sono stati individuati dei protocolli di controllo specifici, tesi a regolamentare l'attività sensibile ribadendo il divieto di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, quando da tali operazioni possono derivare delle fattispecie di reato

2.5.27 Articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)

Comma 1 lettera, a: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Comma 1, lettera b: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3, 1° periodo: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 3, 2° periodo: Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6: Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma

1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Si verifica la fattispecie dell'art. 256, qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006. La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato. L'art. 256 sanziona anche la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene maggiori qualora la discarica sia destinata anche allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In questo caso, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. L'articolo in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 227, comma 1, lettera b, D. Lgs. 152/2006). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Di seguito si riportano le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 sopra citati:

- Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
- Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
- Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
- Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- Articolo 215 (Autosmaltimento)
- Articolo 216 (Operazioni di recupero)

2.5.28 Articolo 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti da inquinamento)

Comma 1: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. La norma punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità

competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242. Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

2.5.29 Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Ai sensi dell'art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2.5.30 Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)

Comma 1: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto

fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La norma punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Di seguito si riporta il Regolamento richiamato dall'articolo in esame.

Articolo 1: (omissis)3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

- Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:
- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:
- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.
- Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
- I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
- Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.
- In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati

membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

Articolo 26

- Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
- effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
- Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
- siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
- vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

- Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
- Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
- Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

2.5.31 Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

2.5.32 Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, 2° e 3° periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8, 1° periodo. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

Comma 8, 2° periodo: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

2.5.33 Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni)

Comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni

previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

2.5.34 Articolo 3, c. 6 legge 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

2.5.35 Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati ambientali

A seguito della ricognizione effettuata dalla società sono state individuate le aree a rischio per ACOSSET con riferimento alla categoria dei reati ambientali. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25- undecies del Decreto 231:

- Gestione delle attività aziendali anche all'interno di aree protette individuate in base alla normativa nazionale e regionale ;
- Gestione degli scarichi al suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- Gestione dei rifiuti, compresa la loro miscelazione dei rifiuti;
- Attività connesse alla bonifica dei siti conseguente ad inquinamento;
- Gestione degli adempimenti legislativi in merito ai limiti di emissioni in atmosfera;
- Tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

2.6 Reati di criminalità informatica

In materia di criminalità informatica, la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine si riporta di seguito una breve descrizione dei reati informatici.

2.6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso

previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "ius excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa. L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi). Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione"

2.6.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater)

L'art. 615-quater punisce l'abusiva acquisizione in qualunque modo (anche mediante autonoma elaborazione, come precisa la relazione introduttiva alla

legge) e diffusione di “codici di accesso” ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, oltre all’indicazioni di qualunque istruzione idonea al predetto scopo, al fine di procurare un interesse o vantaggio alla società. La norma in questione si pone come naturale completamento della tutela prevista dall’art. 615-ter, che punisce ogni accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Infatti, l’acquisizione o la diffusione dei codici di accesso è preordinata alla commissione di un accesso abusivo.

2.6.3 Diffusione di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque diffonde, comunica e consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad essi pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento. Questa norma in altri termini punisce la produzione e diffusione dei virus informatici. Si tratta di reato comune. Il momento consumativo del reato si ha con la messa in atto delle condotte di diffusione, consegna e comunicazione: la mera realizzazione di un virus informatico, infatti di per se non ha rilevanza penale. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

2.6.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi

primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

2.6.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617quater c.p..

2.6.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità

informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.).

2.6.7 Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.6.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art 635 quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di

operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.6.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque, è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”: si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

2.6.10 Documenti informatici (Art. 491 bis)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad

elaborarli.

2.7 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Le fattispecie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto). L'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25- duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, c.d. Testo Unico Immigrazione). Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall'art. 25 duodecies del Decreto.:

2.7.1 Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

2.8 Altre categorie di reati previste dal decreto

Per quanto riguarda le altre categorie di reato previste dal decreto (reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, criminalità informatica, reati transnazionali e reati di criminalità organizzata) dalla ricognizione effettuata dalla società emerge che tali categorie di reati presentano una bassa probabilità di accadimento. Per favorire il rispetto della norma, nel modello di organizzazione, gestione e controllo sono state definite alcune regole di comportamento volte a prevenire il verificarsi di attività che possono configurare il sorgere della responsabilità amministrativa in capo all'ente per i reati sopra menzionati.

3. Modello di organizzazione, gestione e controllo

3.1 Premessa

ACOSSET ha ritenuto di adottare uno specifico modello di organizzazione, gestione e controllo (modello) idoneo a prevenire i reati di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. In azienda sono già, presenti, alcuni meccanismi e documenti validi ai fini di un efficace sistema di controllo, quali: lo statuto; il codice di comportamento; Il documento di valutazione dei rischi; il sistema di procure e deleghe; il regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto la soglia comunitaria; l'organigramma, gli ordini di servizio, ecc.; le disposizioni infragruppo; il sistema disciplinare di cui al CCNL; le disposizioni, le circolari, le procedure e i regolamenti volti a favorire il rispetto della normativa applicabile. Tali documenti sono idonei a prevenire talune fattispecie di reato nelle aree a rischio e pertanto sono da considerarsi come parte integrante del modello. Ad essi si aggiungono le disposizioni previste nelle parti successive del presente documento.

3.2 Principi di controllo

Le componenti del Modello devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua". Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal D.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. L'art. 31 del Codice sopraccitato, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre

al minimo “i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

- Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- le procure e le deleghe, con i connessi poteri autorizzativi e di firma e i limiti di spesa, siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) a cui riporta gerarchicamente;
- le modalità operative di gestione di una operazione/processo aziendale devono essere chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione.

3.3 Documentazione dei controlli

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare:

- chi ha eseguito un controllo;
- come è stato svolto;
- quale ne è stato l'esito.

3.4 Monitoraggio e informativa

Predisposizione da parte dei responsabili dei processi aziendali di report periodici riepilogativi degli aspetti significativi dell'attività svolta, anche attraverso indicatori che consentano di individuare tempestivamente eventuali anomalie o atipicità. Trasmissione periodica all'Organismo di Vigilanza dei dati e delle informazioni richieste per l'espletamento delle funzioni di competenza. Oltre agli strumenti/attività già esistenti e ai principi di controllo precedentemente elencati e diretti a prevenire i reati indicati nel D.Lgs 231/2001, sono previsti qui di seguito un insieme di protocolli che vanno ad integrare quanto stabilito nei documenti sopra menzionati. I protocolli sono stati previsti in relazione alle seguenti macrocategorie dei reati:

- reati verso la PA;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati ambientali
- le altre categorie di reato.

3.4.1 Protocolli per la prevenzione dei reati verso la pubblica amministrazione

I "Protocolli" si applicano ai dipendenti, ai dirigenti e ai componenti degli organi sociali, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici ai consulenti e ai fornitori in forza di apposite clausole contrattuali e, comunque a tutti coloro i quali hanno un rapporto con Acoset nell'esercizio dell'attività sia in territorio italiano che all'estero al fine di applicare correttamente il Modello.

3.4.1.1 Regole generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione

In via generale è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:

- Leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dello Stato Italiano; qualora si svolgano delle attività all'estero è necessario che si operi in conformità alle leggi dello Stato in cui si svolge l'attività d'impresa;
- Convenzioni, regolamenti o altri documenti vincolanti ;
- Statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, e altre disposizioni emesse da Acoset, con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un contatto diretto con la P.A. nella forma di rapporti negoziali, flussi informativi. Etc..
- il presente modello.

E' altresì fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato. E' fatto divieto inoltre di abusare della posizione di incaricato di "pubblico servizio" per ottenere utilità a vantaggio personale o dell'azienda. I dirigenti, che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione sulla base di specifica procura conferita dal Consiglio di amministrazione e gli altri soggetti espressamente delegati ad operare con la pa devono:

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. 231/2001 e di quanto riportato nel modello;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.lgs.231/2001, del modello e consapevolezza delle situazioni a rischio;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali

verso la Pubblica Amministrazione, tramite la conservazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta sottoscritta dai soggetti esplicitamente autorizzati (procure/deleghe).

3.4.1.2 Sistema di attribuzione delle procure e deleghe

Qualora sia necessaria l'attribuzione di nuove procure, il CdA delibererà il rilascio ai soggetti predetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse di ACOSET nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello. Qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A., deve esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

3.4.1.3 Controlli specifici

Oltre alle regole generali che disciplinano i rapporti con la PA, sono previste regole specifiche di controllo per le aree a rischio individuate nel capitolo II.

3.4.1.4 Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, servitù, ecc. per l'esercizio delle attività aziendali

In generale in tutti i rapporti negoziali con i soggetti pubblici (Province, Comuni, ecc.) oltre al rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente modello (vedi autorizzazione ad operare con la PA sulla base di specifica delega), è fatto obbligo di:

- fornire dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la conclusione del rapporto negoziale;
- conservare la documentazione relativa ad atti, autorizzazioni, licenze, servitù e altri rapporti conclusi con la PA;
- informare senza indugio l'OdV nel caso di comportamenti tenuti da addetti della PA che possano integrare le fattispecie di reato previste dal decreto;

3.4.1.5 Rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi

I rapporti con i clienti/utenti sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale, cortesia, rispetto, trasparenza, disponibilità e spirito di collaborazione ai principi previsti dal Contratto di servizio, dalla Carta dei Servizi, e dal Codice di comportamento. Non saranno pertanto tollerati abusi della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o per conto dell'azienda. È altresì vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque intenda o voglia conseguire indebitamente un trattamento più favorevole di quello normalmente dovuto. E' altrettanto vietato chiedere, o comunque indurre il cliente/utente a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettere o accordare al cliente/utente un trattamento più favorevole rispetto a quello normalmente dovuto.

3.4.1.6 Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Nel corso dei processi penali, civili o amministrativi, è fatto divieto di:

- offrire denaro, doni o qualsiasi altra utilità a soggetti della PA (componenti collegio arbitrale, giudice, periti di ufficio, polizia giudiziaria, ecc.), al fine di ottenere un provvedimento favorevole ad Acoset;
- fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare Acoset nel corso di un processo;
- intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire Acoset o una società del gruppo.

E' fatto obbligo di conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa (anche per il tramite di legali esterni e consulenti di parte) agli organi competenti per il contenzioso (i giudici, i componenti del collegio arbitrale, i periti d'ufficio designati, ecc.).

3.4.1.7 Gestione contributi finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici

Quando vengono richieste ad organismi pubblici sovvenzioni, contributi o finanziamenti, tutti i dipendenti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività devono:

- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per ottenere l'erogazione del finanziamento;

Nella fase di utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

- destinare le erogazioni ottenute alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso.
- Nella fase di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

- inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e relative alle sole spese che sono state sostenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione;

3.4.1.8 Comportamento n sede di ispezioni, controlli da parte di soggetti pubblici

In sede di qualsiasi ispezione, accertamento, verifica (giudiziaria, tributaria, amministrativa, relativa al D.lgs. 81/2008 o della normativa ambientale, condotta dalla ASL, dall'INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

3.4.1.9 Gestione approvvigionamenti e contratti di consulenza

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi previsti nel presente Modello, dal manuale della qualità, dalle procedure societarie e sono oggetto di un costante monitoraggio. Tali relazioni con i fornitori comprendono anche i contratti di consulenza. La stipula di un contratto con un fornitore/consulente deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza ed essere conforme al regolamento e alle procedure predisposte da ACOSET. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la Società predispone la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti. Le operazioni di acquisto ed i pagamenti devono essere autorizzati dai soggetti specificatamente designati. Per i contratti di consulenza è fatto obbligo di seguire quanto previsto nella relativa procedura. Per il rinnovo di contratti di consulenza o rapporti di collaborazione che comportino un incremento del costo del servizio superiore al 25% del costo sostenuto nel periodo precedente, dovrà essere data motivata comunicazione al consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta utile. Tutti i rapporti di consulenza e di collaborazione con soggetti terzi devono essere formalizzati tramite contratto. Nei contratti con i consulenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente modello deve essere contenuta:

- un'apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi nel rispetto del modello 231 di Acoset S.p.A.
- specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed il diritto di Acoset al risarcimento del danno nel caso in cui l'impresa violi quanto previsto, dal modello 231 e il codice di comportamento di ACOSSET.
- Per i contratti già in essere alla data di approvazione del modello si prevede apposita comunicazione scritta controfirmata dalla controparte, con la quale essa dichiara di aver preso visione del modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni.
- Nelle operazioni di acquisto è vietato:
 - abusare della eventuale posizione di incaricato di "pubblico servizio" per ottenere utilità a vantaggio personale o dell'azienda;
 - accordarsi con il fornitore per alterare la fatturazione delle operazioni di acquisto;
 - autorizzare pagamenti per acquisti di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
 - chiedere, o comunque indurre il fornitore a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettergli o aggiudicarli un qualsiasi contratto.

È fatto divieto ai fornitori di Acoset di richiedere prestazioni retribuite o non ai dipendenti di Acoset nonché offrire omaggi e altre liberalità salvo quelle di modico valore, pena la risoluzione del contratto e l'esclusione dall'albo fornitori.

3.4.1.10 Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni

Le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale. E' vietato distribuire omaggi verso funzionari della P.A., pubblici ufficiali e pubblici dipendenti al di fuori del modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la

reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato nel modo adeguato. Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti o ricevuti, il soggetto deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. E' altresì fatto divieto di:

- promettere od offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio della PA ed assicurare un qualsiasi vantaggio per Acoset e/o le società controllate;
- esaminare o proporre a dipendenti della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire loro la prestazione di consulenze, servizi, lavori o favori di qualunque genere e a qualunque titolo, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione.

E' altresì vietato ai lavoratori di ACOSSET, ricevere omaggi, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori, ditte, o da chiunque altro produca, venda o promuova beni, merci o servizi, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore. e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

3.4.1.11 Gestione del personale

All'atto della selezione del personale, i candidati devono compilare una scheda informativa in cui dichiarano eventuali rapporti di lavoro in precedenza svolti presso la PA e/o rapporti di parentela/affinità con dipendenti della PA. L'impiego, in Acoset, di dipendenti della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire in conformità ai principi del Codice di Comportamento.

3.4.1.12 Gestione database informatizzati

L'accesso ai sistemi informatici deve essere effettuato in conformità alla relativa procedura aziendale e comunque da personale a ciò debitamente autorizzato. E' fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi. L'accesso agli applicativi gestionali finalizzato all'inserimento, alla modifica di dati, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire in modo tale che consenta all'operatore autorizzato di accedervi limitatamente alla fase di sua competenza e, comunque, in modo tale da rendere rintracciabile, sempre, chi ha effettuato l'operazione o la modifica.

3.4.1.13 Sistemi premianti

E' vietato promettere, accordare o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi per il raggiungimento dei quali il lavoratore sia indotto a commettere uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

3.4.2 Protocolli per la prevenzione dei reati societari

I “Protocolli” si applicano ai dipendenti, ai dirigenti e agli organi sociali, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, ai consulenti e ai fornitori e comunque a tutti coloro i quali hanno un rapporto con Acoset nell’esercizio dell’attività sia in territorio italiano che all’estero al fine di applicare correttamente il Modello.

3.4.2.1 Regole generali di comportamento per i reati societari

La presente parte relativa ai “reati societari” prevede l’espresso divieto a carico dei componenti degli Organi Sociali della Società (e dei dipendenti e consulenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi) di porre in essere, istigare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 ed evidenziate nel capitolo II. In particolare, è previsto l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alla società di revisione, una informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, parziali, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- attenersi nella rilevazione dei fatti di gestione e nella rappresentazione delle grandezze contabili in bilancio a quanto previsto dalle norme contenute nel

codice civile, nei principi contabili nazionali e dalle procedure aziendali;

- tenere comportamenti corretti nel rispetto delle norme di legge (codice civile e principi contabili) e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, registrazione, documentazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci ed ai finanziatori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
 - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio di esercizio e consolidato e nei prospetti informativi eventualmente emessi;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ACOSSET e sull'evoluzione della sua attività.
 - I Responsabili dei processi amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia: legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
 - correttamente ed adeguatamente registrata;
- corredata di un supporto documentale corretto, autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

E' fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge al fine di evitare il configurarsi del reato di impedito controllo. Pertanto è doveroso:

- mettere a disposizione del collegio sindacale tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui il collegio necessita per le sue verifiche periodiche;
- diffondere i principi di comportamento in materia, previsti nel presente Modello, nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo e all'Organismo di Vigilanza la massima collaborazione e correttezza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale e della società di revisione incaricata. E' fatto divieto di porre in essere operazioni o diffondere notizie, idonee a provocare alterazioni nelle valutazioni economico-patrimoniali della Società. E' altresì vietato agli organi sociali di influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti che alterino il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

3.4.3 Protocolli per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime

3.4.3.1 Premessa

In tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, del citato decreto legislativo, la società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi" che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza. Tale documento è redatto in conformità alla normativa nazionale ed è da considerarsi parte fondamentale ed integrante dell'intero sistema di gestione qualità, sicurezza, ambiente responsabilità sociale e formazione sopra citato. Con riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili la società s'impegna al rispetto delle disposizioni contenute all'interno del D.Lgs. 81/2008 (artt. 88-160). La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno di Acoset prevede una serie di fasi di verifiche tese a mantenere idonee ed efficaci le misure adottate in tema di prevenzione e protezione dai rischi. Un ulteriore elemento imprescindibile per un'efficace implementazione e gestione del sistema sicurezza è rappresentato dall'informazione/formazione dei lavoratori. Acoset fornisce adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. Il programma di formazione deve essere:

- Adeguato alla posizione ricoperta dai dipendenti all'interno dell'organizzazione;
- Differenziato in termini di contenuti all'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda;
- Conforme alle disposizioni del D.lgs. 81/2008

La periodicità della formazione deve tenere in considerazione della capacità di apprendimento del personale e della capacità del management di dare autorevolezza all'attività formativa svolta. I relatori devono essere persone competenti ed autorevoli al fine di garantire la qualità dei contenuti trattati. La partecipazione ai corsi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per la verifica delle presenze e del grado di apprendimento dei partecipanti.

3.4.3.2 Principi di controllo

A seguito delle nuove disposizioni in tema di sicurezza introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal disposto dell'art. 2087 del codice civile "Tutela delle condizioni di lavoro" che prevede, come è noto, che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", la società allo scopo di migliorare e rafforzare il proprio sistema di prevenzione e protezione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro s'impegna a rispettare i seguenti principi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad ottenere un sistema preventivo che integri in sé l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- garantire la tutela sanitaria dei lavoratori.
- In tale contesto, particolare attenzione è posta riguardo a:
 - assunzione e qualificazione del personale;
 - organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazioni delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- Qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- Gestione delle emergenze;
- Procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

Con riferimento alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro, si prevede che essa è ammessa, ove non espressamente esclusa, con i seguenti limiti e condizioni;

- che risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti. Anche in quest'ultimo caso, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al

delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sono state trasferite deleghe specifiche da parte del delegato non può a sua volta delegare alcuna funzione. Sempre in tema di delega l'art. 299 del D.lgs. 81/2008 intitolato "Esercizio di fatto di poteri direttivi" detta "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b., d., ed e. (ossia datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". Al fine di realizzare tutti gli obiettivi descritti e prefissati nel presente protocollo, la società deve:

- rispettare gli standard di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- dedicare adeguate risorse economiche e qualificate risorse umane per realizzare tutti gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali che si rendono necessari per raggiungere l'obiettivo del miglioramento continuo del livello di sicurezza. A tal proposito l'azienda predispone un budget, piani annuali e pluriennali di investimenti e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto della capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale;
- fornire un'adeguata attività di informazione, formazione e addestramento di tutti i dipendenti tesa a promuovere una sempre maggiore responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguata e specifica formazione accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale ;

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- informare i fornitori e i collaboratori esterni affinché adottino comportamenti in linea con le disposizioni sulla sicurezza della società;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inserire nei contratti con tali soggetti un' apposita dichiarazione con la quale la controparte attesti la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e si impegna al suo rispetto;
- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, utilità, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;
- effettuare una costante verifica sulle attività svolte da tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi di realizzazione dei lavori;
- assicurare la più ampia consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- porre particolare attenzione alle indicazioni provenienti dai lavoratori;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza;
- predisporre strumenti e procedure tese a gestire le emergenze allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze;
- responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, al fine di garantire la partecipazione attiva, in base ai rispettivi compiti e competenze, di tutti gli esponenti aziendali nell'attività di gestione del sistema della salute e sicurezza sul lavoro ed evitare in tal modo che tale attività possa essere considerata di esclusiva competenza di taluni soggetti;
- E', inoltre, fatto obbligo alla società di:
 - predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D.Lgs. 81/2008;

- individuare le misure di prevenzione e di protezione da attuare in conseguenza della valutazione di cui al punto precedente;
- predisporre il programma di attuazione delle misure di cui al punto precedente;
- designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo personale;
- curare l'aggiornamento al documento di valutazione dei rischi ai fini del D.lgs. 81/2008 e delle misure di prevenzione anche in funzione del cambiamento normativo in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- definire le linee guida e formalizzare il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema di presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, prevedendo anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- predisporre, nei contratti di somministrazione, appalto e fornitura le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell'ambito dei contratti di appalti di forniture, di servizi e d'opere.

Ogni dipendente deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Pertanto, è fatto obbligo per i dipendenti di:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, osservando diligentemente le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite;
- partecipare attivamente al mantenimento di un livello ottimale di sicurezza aziendale astenendosi da comportamenti illeciti e/o comunque pericolosi che

possono mettere a rischio la propria e/o altrui incolumità segnalando al proprio responsabile ogni possibile situazione di pericolo ed osservando scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato ed adeguato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi ai due punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui al punto successivo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni sopra riportate costituisce motivo di applicazione di provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare. La società prima di affidare un lavoro, è tenuta a verificare che le ditte esecutrici (appaltatrici e subappaltatrici) posseggano le idonee capacità tecnico - professionali, in relazione alla tipologia e all'entità dei lavori da realizzare nonché accertare la loro regolarità contributiva in modo da poter combattere in via preventiva l'interposizione di

manodopera e il lavoro nero. Inoltre deve essere accertata la regolarità con le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico - professionali occorrerà che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso di tutta la documentazione prevista all'interno dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

344 Protocolli per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I principi previsti nel presente protocollo vanno ad integrare le disposizioni interne adottate dall'azienda per gli approvvigionamenti di beni e di servizi, per la gestione della tesoreria e per la partecipazione a gare. Al fine di non incorrere in sanzioni derivanti dal compimento di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita è fatto divieto alla società di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.
- instaurare rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) per i quali è nota o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali (riciclaggio, traffico di droga, usura).

L'azienda è tenuta a verificare:

- l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti (es. visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere assembleari o consiliari, protesti, procedure concorsuali, condanne penali, informazioni commerciali sull'azienda, sui soci, sugli amministratori ecc.);
- che gli acquisti di beni e servizi vengano effettuati così come previsto dalle procedure.
- l'adeguatezza dei prezzi proposti dai fornitori rispetto ai valori medi di mercato;
- la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena concordanza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- i flussi finanziari aziendali con riferimento alle riscossioni/pagamenti da/verso terzi. Tali verifiche, devono tener conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali o, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (es. istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni e operazioni straordinarie;
- I contratti relativi a prestazioni di servizi, di consulenze o di opera intellettuale, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione dettagliata del compenso pattuito, delle condizioni economiche, delle modalità e dei termini di pagamento.

Con riferimento ai pagamenti dei fornitori e alle riscossioni da soggetti terzi per eventuali prestazioni di servizi, occorre verificare che i compensi corrisposti/riscossi siano congrui rispetto alle prestazioni rese. Tale valutazione, che dovrà essere condotta dai tecnici interni alla società, dovrà basarsi su criteri di ragionevolezza e facendo riferimento alle condizioni o alle prassi e alle tariffe esistenti sul mercato (ad esempio negli acquisti tale congruenza può essere attuata tramite la verifica di più preventivi). I soggetti di Acoset autorizzati ad effettuare i pagamenti devono:

- registrare ogni operazione che comporti l'utilizzo o impegno di risorse economiche o finanziarie. Ogni operazione, inoltre, deve avere una causale espressa ed essere documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- astenersi dall'accettare e dall'eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- essere dotati di un'autorizzazione formale alla disposizione del pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- documentare l'impiego di risorse finanziarie con appositi documenti giustificativi.
- In tema di pagamenti la società è tenuta a rispettare i seguenti limiti:
- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra la società e soggetti terzi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane S.p.A.;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro;
- è vietata l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia presso stati esteri.

Qualora Acoset S.p.A. partecipi a gare di appalto indette da enti pubblici stranieri o da soggetti privati, deve essere rilasciata apposita rendicontazione. Nell'ambito

dell'attività di cui sopra particolare attenzione deve essere posta nella partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta in quelle aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultano garantite da adeguate condizioni di trasparenza. Coloro che svolgono funzioni di controllo e di supervisione connessi all'espletamento delle suddette attività devono verificare che siano attuati tutti gli adempimenti relativi alle stesse e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che lasciano presagire il compimento di reati di ricettazione e riciclaggio. Per ogni singola operazione, di cui sopra, deve essere compilata un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento delle operazioni dalla quale deve emergere:

- la descrizione dell'operazione con l'evidenziazione anche solo a titolo indicativo del valore economico dell'operazione stessa;
- l'identificazione dei soggetti (pubblici, nel caso di partecipazione a gara di appalto all'estero, e privati);

Nel caso di individuazione di uno o più partner, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione occorre dare indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tale/i partner/s, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi, del tipo di accordo realizzato, delle condizioni economiche pattuite e di eventuali condizioni particolari applicate. L'associazione temporanea con altre imprese deve essere decisa sulla base di un'analisi dei potenziali associati basata su principi predeterminati, ispirati agli stessi criteri di selezione ed identificazione previsti nel presente protocollo per i fornitori di materiali e per i clienti terzi, che prevedono in ogni caso la possibilità di associarsi solo a soggetti che abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero che accettino di obbligarsi a rispettare il Modello adottato dalla società.

345 Protocolli per la prevenzione dei reati ambientali in ACOSSET

346 Principi di controllo

Obiettivo della presente sezione è quello di individuare dei principi procedurali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello e per prevenire la commissione dei reati contemplati dall'art. 25-undecies. In via generale, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, occorre tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettare le norme e le procedure interne. E' previsto, altresì, il divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali. In particolare è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- richiedere ai fornitori ed ai soggetti terzi che operano nelle attività a rischio di astenersi dal compiere comportamenti che potrebbero far sorgere, in via diretta, una responsabilità amministrativa in capo alla società per i reati previsti dall'art. 25-undecies. Laddove possibile, tale richiesta avviene tramite l'inserimento di una specifica clausola nei contratti di fornitura.
- Oltre ai principi generali sopra descritti, si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione della normativa applicabile sotto il profilo ambientale, sono posti a carico di Acoset con riferimento a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n.231/2001:
- affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure interne di qualificazione dei fornitori;
- per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ad imprese autorizzate, deve essere verificata la data di validità dell'autorizzazione, la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione e la localizzazione dell'impianto;
- per le attività di trasporto dei rifiuti ad imprese autorizzate, deve essere verificata la data di validità dell'autorizzazione, la tipologia e la targa del

mezzo ed i codici CER autorizzati;

- compilare accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale in conformità alla legislazione vigente;
- prevedere ed attuare presidi idonei a garantire il monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento degli stessi presso i centro di smaltimento;
- nel caso in cui il produttore del rifiuto fosse un'azienda esterna, la società dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei luoghi di lavoro;
- effettuare i dovuti controlli tesi a verificare l'allontanamento dei rifiuti dal sito di produzione ed il corretto smaltimento di questi ultimi;
- controllare che non vengano effettuate attività di miscelazione di rifiuti non consentite dall'art. 187 d.lgs. 152/2006;
- non dare seguito ad attività che potrebbero comportare la diluizione di rifiuti liquidi pericolosi anche durante il trasporto;
- gestire il deposito temporaneo e lo stoccaggio dei rifiuti (pericolosi e non) in base alle disposizioni normative vigenti; in particolare, è fatto divieto di depositare i rifiuti sul suolo, nel suolo, nella zona interna al luogo di produzione dei rifiuti stessi o in qualsiasi altra area non autorizzata oltre ai tempi previsti dalla legge in materia di deposito temporaneo e discarica non autorizzata.
- compilare i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal luogo di produzione e verificare l'accettazione da parte del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- stoccare adeguatamente ed in luoghi idonei i materiali acquistati per evitarne il deterioramento;
- i rifiuti da smaltire o recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti sul sito

347 Attività connesse alla bonifica dei siti conseguente ad inquinamento

Per le attività in oggetto le modalità comportamentali da adottare sono contenute all'interno delle procedure aziendali di riferimento. Per tutte le attività riguardanti il processo di bonifica dei siti da inquinamento, occorre porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, o quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, entro le 24 ore successive all'evento, adottare le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;
- verificare, in caso di inquinamento causato da una ditta esecutrice, che quest'ultima abbia correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art.242.

348 Tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Per le attività in oggetto, le modalità comportamentali da adottare sono contenute all'interno delle procedure aziendali di riferimento. E' altresì necessario:

- predisporre un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità, che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e evitare di inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- fare uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

A partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRi), si dovrà:

- compilare la scheda Sistri e verificare l'accettazione del rifiuto da parte del sito di destinazione;
- accompagnare il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, con la copia cartacea della scheda SISTRi – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- non fare uso, da parte del trasportatore, di una copia cartacea della scheda SISTRi - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi.

349 Attività di gestione degli altri reati previsti dall'art. 25 undecies

Dalla ricognizione effettuata dalla società, i reati previsti dagli art. 259 (Traffico illecito di rifiuti) e 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del D.Lgs. 152/2006, art.1 c.1, art. 2 c. 1 e 2, art. 6 c. 4, art. 3 bis c. 1 della L.150/1992, (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) art. 3, c.6 della L. 549/93, (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), presentano una probabilità di accadimento remota. Ad ogni modo, di seguito si elencano dei principi generali tesi a disciplinare i comportamenti da tenere per evitare il compimento dei reati sopra richiamati. In particolare:

- è fatto divieto di effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del

citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

- è fatto divieto a chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, compresi quelli ad alta radioattività.
- Per quanto riguarda gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, è severamente vietato trasportare, importare, esportare o riesportare esemplari, commerciare, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. È altresì fatto divieto di utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni, di detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza l'opportuna documentazione.
- Non è consentita la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) in modo difforme rispetto a quanto previsto nelle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. E' inoltre fatto divieto di deviare da quanto prescritto nella procedura interna IT 9.1.2 in merito alla gestione di impianti di refrigerazione o di calore superiori ai 3 kg e nella PI 8.4 Gestione delle verifiche impiantistiche.

Inoltre, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall' articolo 192 del D.Lgs. 152/2006.

34.10 Protocolli per la prevenzione dei reati informatici

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente “presente” in tutte le attività svolte dai dipendenti o da Collaboratori di Acoset che prevedono l’utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici (IT) della Società. Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio possono essere riconducibili a quelle in cui la frequenza, la complessità e la criticità nell’utilizzo dell’IT è maggiore e in cui le competenze informatiche dei soggetti coinvolti risultano più elevate. Possono tuttavia essere considerati coinvolti nella gestione della sicurezza tutti i dipendenti, Collaboratori ecc. a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento per l’utilizzo dell’IT. Pertanto tutti i dipendenti e Collaboratori della Società sono tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica, ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l’accesso e l’utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;
- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- detenere e diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico;

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente le comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici;

In merito all'accesso e all'utilizzo dei sistemi informatici, si rileva che:

- L'accesso ai sistemi e applicativi informatici avviene sulla base di un'opportuna profilazione degli utenti;
- I criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse informatiche e ai dati devono essere determinati sulla base dell'analisi delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto. Deve inoltre essere prevista una revisione periodica dei privilegi concessi;
- La revisione delle condizioni che hanno portato a concedere i vari privilegi di accesso deve costituire un processo continuo e formalizzato e deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
 - revisione dei diritti di accesso degli utenti ad intervalli regolari;
 - revisione delle autorizzazioni per gli account privilegiati (amministratori di sistema, ecc.) ad intervalli più frequenti;
 - controllo della distribuzione dei privilegi a intervalli regolari finalizzati a garantire che utenti non autorizzati abbiano ottenuto privilegi non di loro spettanza;
 - rispetto del principio generale del “need-to-know” (ognuno deve avere accesso solo ai dati e applicazioni di propria competenza e necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni).

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati di criminalità informatica si prevede l'inserimento nei contratti stipulati da Acoset S.p.A. per l'affidamento a terzi dei servizi di progettazione, gestione, manutenzione delle attrezzature hardware e software di apposita dichiarazione delle controparti con cui si dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi a reati in essa

contemplati (o se lo sono stati devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società), di impegnarsi nel rispetto del D.Lgs. 231/2001. Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001. Per i contratti già in essere alla data di approvazione del modello si prevede apposita comunicazione scritta controfirmata dalla controparte con la quale essa dichiara di aver preso visione del modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni.

3411 Protocolli per la prevenzione del reato di cui all'art. 25 duodecies

Con riferimento specifico al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si illustrano i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite:

- i Destinatari coinvolti nel suddetto Processo Sensibile devono, in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi), verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
 - in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi) non in possesso del permesso di soggiorno, la Società dovrà provvedere:
 - alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) da presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente;
 - a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
- a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di

rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;

- ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro;
- a provvedere alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione.

Le funzioni aziendali competenti dovranno:

- mantenere monitorate le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
- inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
- prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;

3.4.12 Protocolli per la prevenzione di altri reati

Il paragrafo prevede il divieto di porre in essere comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, ovvero: i reati contro la fede pubblica, tutti i delitti previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, ove commessi "con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" nonché i reati commessi in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo adottata a New York il 9 dicembre 1999

(art. 25 quater, del D.Lgs. 231/2001); delitti “contro la personalità individuale” (art. 25 quinquies, del D.Lgs. 231/2001); delitto di “abuso di informazioni privilegiate” e “manipolazione del mercato” (art. 25 sexies, del D.Lgs. 231/2001), reati transnazionali, delitti di criminalità organizzata (art. 24- ter del D.Lgs. 231/2001), delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25- novies del D.Lgs. 231/2001), e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25- novies del D.Lgs. 231/2001), Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001). Sono previsti questi principi e regole comportamentali.

- A riguardo è fatto divieto di:
 - promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
 - partecipare a tali associazioni;
 - falsificare monete, carte di credito e valori di bollo.

- La Società è soggetta a responsabilità nel caso di commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di reati contro la personalità individuale. In particolare è fatto divieto di:
 - realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico;
 - fare commercio, divulgare e/o pubblicizzare materiale pornografico;
 - divulgare notizie finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale;
 - procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto;
 - organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione.

Si prevede, inoltre, per tutti i destinatari del Modello, il divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che seppure tali da non costituire di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo;

- utilizzare la società o una società controllata o collegata, anche occasionalmente, per realizzare la commissione dei reati di cui al punto 1.

In particolare è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare e partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni di cui all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere), 416- bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 74 DPR n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope), e le attività di cui gli articoli 416- ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), e 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di tali associazioni;
- stipulare contratti o avere rapporti commerciali, di collaborazione o di altro tipo con le associazioni in parola;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, stipulare rapporti commerciali o di collaborazione senza aver preventivamente condotto un'adeguata istruttoria tesa ad accertare che la persona fisica o giuridica con la quale la società intende intrattenere rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare uno stato di soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 del c.p.;
- acquistare o alienare persone che si ritrovano ridotte in schiavitù;
- commettere tratta di persone, ovvero indurre persone, con qualsiasi modalità a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello stato;
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- partecipare, organizzare o finanziare il sequestro di persone allo scopo di conseguire un ingiusto profitto con il prezzo della liberazione;

- indurre una persona, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria in un procedimento penale

4. Organismo di Vigilanza

Acoset spa opta per una composizione monocratica

4.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata della carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina del componente dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile. Qualora l'Organismo di Vigilanza intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione. La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione. La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni al capitale sociale della Società di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale

membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica. La cessazione del rapporto di lavoro per i componenti l'ODV che siano dipendenti della società o la cessazione dell'incarico di sindaco per i componenti l'ODV che siano anche sindaci della società comporta anche la decadenza dalla carica di componente l'ODV. L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione. L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001. Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione

organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale. A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, di cui al successivo paragrafo 4.3.2; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto solo lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e

dell'efficacia del Modello. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il d.lgs. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;
- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/2001 e formulare al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento del Modello;
- coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del Modello e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;

- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- segnalare periodicamente ai dirigenti delle funzioni interessate e/o agli Amministratori Delegati della Società, in base alle rispettive competenze, eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- relazionare al CdA annualmente e non oltre il 30 aprile, sull'esito delle attività svolte durante l'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri. Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (ad esempio tramite l'istituzione di apposita casella di posta elettronica cui possano accedere tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza);
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto;
- la relazione annuale sull'applicazione del Codice Etico;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del d.lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza deve essere, infine, comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso. In capo a ciascun Responsabile di primo di livello della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di: - trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richieste o previste dal presente Modello; - trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, specifica scheda di autovalutazione che attesti il rispetto, nell'ambito dei processi sensibili da questi gestiti, delle regole sancite dal Modello e segnali eventuali eccezioni o situazioni che richiedono un aggiornamento del Modello.

4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo). I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

4.5 Reporting dell'organismo verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predisponde:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio

di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per quanto di competenza, previa informativa al Presidente.

- Nell'ambito del reporting semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:
- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del d.lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5. Sistema disciplinare

Le regole qui definite, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che Acoset intende comminare per il mancato rispetto delle regole e delle procedure aziendali previste dal Modello organizzativo e dal Codice di Comportamento. L'art. 6, comma, 2 del D.Lgs. 231/2001, infatti, nell'elencare gli elementi che danno efficacia al Modello organizzativo, prevede espressamente di introdurre, da parte dell'impresa, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e regole previste dal Modello, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono, infatti, non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale. Ciò significa che la Società deve tempestivamente reagire alle violazioni delle regole di condotta anche se il comportamento del soggetto non integri gli estremi del reato ovvero non determini responsabilità diretta dell'ente medesimo. A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori. Si è pertanto creato un sistema disciplinare che non sostituisce le sanzioni previste dai rispettivi CCNL, ma che le integri prevedendo di sanzionare le fattispecie che costituiscono infrazioni al modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione che rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata. Tali disposizioni, in ragione del loro valore disciplinare sono vincolanti per tutti i dipendenti pertanto le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.

5.1 Soggetti

Sono vincolati al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i componenti del collegio sindacale, i collaboratori di Acoset, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con le Società del gruppo. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, di cui al presente sistema disciplinare, prende in considerazione:

- oggettive differenze normative esistenti tra i dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che lavorano e che agiscono in nome e per conto di Acoset e delle società controllate;
- inquadramento giuridico e disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto;
- poteri e deleghe conferite, desumibili dagli statuti societari e/o procure notarili.

L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'OdV che le dovrà segnalare tempestivamente al CdA e al Collegio Sindacale di Acoset. E' stato istituito un canale informativo dedicato per facilitare il flusso di segnalazioni all'OdV circa eventuali violazioni del presente modello.

5.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti di Acoset in violazione delle singole regole comportamentali, riconducibili al presente Modello, sono definiti come illeciti disciplinari. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono conformi a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia, in conformità all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e coincidono con quelli previsti dall'art. 21 e art.48 (cfr. Capitolo V "Provvedimenti disciplinari", Capitolo X "Preavviso di licenziamento") del

CCNL per i dipendenti delle aziende del settore GAS/ACQUA. In ordine crescente di gravità sono:

- Rimprovero verbale o scritto;
- Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni;
- Licenziamento con preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l'adozione del provvedimento di cui al punto successivo, se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all'accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell'azienda, l'impresa può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni.

Richiamo verbale o scritto

Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello, che comportino lievi pregiudizi per l'Azienda (ad esempio: che ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte; omette di svolgere controlli; non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo che comportino lievi pregiudizi per l'azienda).

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi le procedure interne previste e richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile una "negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili" (ad esempio: non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato portato a conoscenza). Recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui "deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori" o in "qualunque modo commette grave trasgressione di quanto indicato nel modello" o, in caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento con preavviso

Incorre nel licenziamento con preavviso il dipendente che:

- non fa osservare, nelle aree a rischio, al personale da lui coordinato, le regole procedurali o di comportamento prescritte dal Modello o il dipendente che, oltre a violare personalmente le regole di cui sopra, opera in maniera tale da rendere inefficaci anche i controlli sopraindicati arrecando, così, un rilevante

pregiudizio alla società;

- recidiva nella mancanze punite con la sospensione da sei a dieci giorni.

Licenziamento senza preavviso

Ad integrazione dell'esemplificazione contenuta nel CCNL per i dipendenti delle Società Gas/Acqua (Cfr. art. 21 punto 6 "Licenziamento senza preavviso"), si precisa che può essere intimato il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, al lavoratore che:

- adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento una "violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi";
- abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

• Misure nei confronti di dirigenti

La violazione da parte dei dirigenti della società, delle prescrizioni imposte dal Modello determina l'inadempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, rilevante ex art. 2104 cod. civ. (Diligenza del prestatore di lavoro). Spetta al Presidente l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni ritenute più opportune e dovrà comunicare le sanzioni applicate all'OdV, al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale. Se la violazione del modello è tale da ritenersi opportuno il licenziamento del Dirigente, il provvedimento sarà irrogato dal CdA. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni ai dirigenti per violazione del Modello. In ottemperanza dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001, è stato introdotto un sistema disciplinare, con sanzioni conservative e proporzionali all'entità delle infrazioni, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello. Tale sistema integra ma non sostituisce le relative

disposizioni del contratto collettivo nazionale per i Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi, pertanto qualora venga meno il rapporto di fiducia con l'azienda, il Dirigente stesso potrà incorrere nel licenziamento. In relazione alla gravità degli illeciti disciplinari accertati, le sanzioni sono:

- Rimprovero verbale o scritto;
- Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni;
- Licenziamento.

Richiamo scritto

Incorre nel richiamo scritto il dirigente nel cui comportamento si ravvisi:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ecc.);
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità (ad es. mancata applicazione del rilievo di non conformità sul fornitore nel caso di ritardo della fornitura) commesse da personale a lui sottoposto o da altri soggetti (es: consulenti, fornitori ecc.);

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione Incorre nella multa il dirigente nel cui comportamento si ravvisi:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, siano da ritenersi più gravi (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da personale a lui

sottoposto o da altri (es: consulenti, fornitori ecc.);

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il dirigente che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui "commetta grave trasgressione o inosservanza di quanto indicato nel modello" o in caso di recidiva alle mancanze sanzionate con la multa o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il dirigente nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento

Incorre nel licenziamento il dirigente nel cui comportamento si ravvisi una violazione delle prescrizioni del Modello tale da configurare uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'Azienda (es. applicazione di una delle sanzioni previste dal decreto), intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il dirigente è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di violazioni commesse da parte degli amministratori, spetterà al Consiglio di Amministrazione o al Collegio sindacale provvedere ad assumere i provvedimenti

sanzionatori ritenuti più opportuni. Nei casi di maggiore gravità potrà essere coinvolta anche l'assemblea dei soci. In caso di violazioni imputate agli Amministratori, l'OdV informa il Collegio Sindacale e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della notizia di infrazione. Il Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale e l'OdV, assume i provvedimenti sanzionatori più opportuni. Se la violazione è realizzata, invece, da uno o più sindaci, l'organismo di vigilanza informa l'intero collegio sindacale e il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e comunque di soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda ed in contrasto con i dettami previsti dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 a carico della Società. In ragione dell'entità dell'infrazione è prevista la sospensione del rapporto per un periodo di 3 mesi, oppure nei casi più gravi l'esclusione degli stessi da qualsiasi rapporto lavorativo con l'azienda. A titolo di esempio incorre nella sanzione della sospensione il fornitore che offra, a soggetti di ACOSSET S.p.A, omaggi, doni o qualsiasi altra utilità che non abbiano modico valore. Pertanto nella modulistica contrattuale deve essere inserita apposita clausola in riferimento al presente paragrafo.

5.5 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

Le violazioni del Modello vengono accertate dall'OdV in relazione a controlli autonomi o su segnalazione da parte di tutti i soggetti che vengano a conoscenza di violazioni al modello. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni precedentemente richiamate saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze in capo alla società, ovvero entità del danno o pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e/o per tutti i portatori d'interesse;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- rilevanza degli obblighi violati.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza secondo lo statuto e le procure vigenti in Acoset S.p.A. ed eventualmente in base a disposizioni e/o riorganizzazioni sopraggiunte. Il Direttore Generale irroga le sanzioni nei confronti dell'autore della condotta censurata fino alla categoria dei quadri, le sanzioni disciplinari per i dirigenti sono irrogate direttamente dal Presidente e secondo le modalità precisate nel paragrafo relativo (sanzioni ai dirigenti), le sanzioni nei confronti degli amministratori sono deliberate dal consiglio di amministrazione. L'irrogazione delle

sanzioni avviene sentito il parere dell'OdV. Nel caso in cui l'OdV a seguito delle verifiche svolte individui un comportamento sanzionabile deve informare senza indugio a seconda dei soggetti coinvolti il Direttore Generale, il Presidente del C.d.A. oppure il Consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale una volta definita la sanzione informa tramite copia documentata l'OdV e il Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata. In ogni caso chi irroga la sanzione, quindi a titolo di esempio anche per ciò che concerne la risoluzione di contratti con fornitori/consulenti in seguito ad accertata violazione del modello, ha l'obbligo di informare, tramite copia documentata del provvedimento, l'OdV.

6. Comunicazione e Formazione

6.1 Destinatari ed entrata in vigore del Modello 231

Sono destinatari del Modello 231 i componenti degli organi sociali, i dirigenti, i componenti dell'OdV, i dipendenti e collaboratori di Acoset, i fornitori, i clienti e in generale tutti i terzi che intrattengono rapporti per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acoset ed entra in vigore a partire dalla data della delibera del consiglio stesso. È data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, del documento "Modello di gestione organizzazione e controllo" tramite il sito internet dell'azienda in cui è divulgato un estratto del modello e attraverso la Intranet aziendale in cui è disponibile la versione integrale.

6.2 Piano di comunicazione per il personale di Acoset

Al personale dell'azienda dovrà essere data comunicazione scritta, dell'avvenuta approvazione del "Modello 231" e della sua disponibilità per consultazione presso la Intranet aziendale e presso la sede sociale. Tutto il personale dovrà sottoscrivere una dichiarazione di adesione al Modello 231.

6.3 Piano di comunicazione per i terzi

Ai consulenti, fornitori, collaboratori e altri soggetti che intrattengono relazioni economiche con la società, Acoset si impegna a portare a conoscenza degli stessi il contenuto del modello tramite:

- inserimento nel sito Internet della società dell'estratto del modello;
- inserimento nei contratti stipulati con fornitori, consulenti e collaboratori di una clausola con cui si comunica l'adozione del modello e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso.

SEZIONE 2 – PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

7. INTRODUZIONE

7.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016

7.1.1 Introduzione al Nuovo Piano Nazionale e indicazioni generali

La **Legge n. 190 del 6 novembre 2012** recante “**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione**” e i provvedimenti normativi ad essa collegati hanno disegnato un quadro organico di strumenti e soggetti volto a rafforzare l’effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo. La commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora sostituita dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), ha approvato, con **delibera n. 72 dell’11 settembre 2013**, il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)** successivamente aggiornato con **determinazione n.12 del 28.10.2015**, che hanno dato prima avvio alla fase di attuazione della normativa anticorruzione a livello di ogni pubblica amministrazione, enti pubblici (enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da una pubblica amministrazione), enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico e successivamente chiarito e fornito ulteriori elementi per la stesura adeguata dei PTPC secondo l’aggiornamento del PNA. Infine, con **Delibera n. 1208 del 11 Novembre 2016**, l’Autorità Nazionale Anticorruzione Corruzione ha approvato il **Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2017**. In particolare il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è stato il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il nuovo PNA17 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei propri Piani triennali di prevenzione della

corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione del presente PTPC per il triennio 2018-2020. Si fa riferimento, comunque, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Innovazioni rilevanti derivano anche dai decreti delegati in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, dai decreti sulla dirigenza pubblica e dal nuovo Testo Unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati. L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni

(ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione). La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla l. 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione. Misure di **prevenzione oggettiva** che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche. Misure di **prevenzione soggettiva** che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa. L'individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare. Il PNA, dunque, deve guidare le amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all'adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative compromettendone

l'efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione. Vanno ricordati i fondamentali principi che avevano già mosso l'interesse specifico dedicato alla misura della rotazione ed alcune indicazioni integrative concernono la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, determinazione n. 6/2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)». In definitiva il PNA deve essere considerato un valido contributo a responsabilizzare maggiormente tutti i soggetti che a vario titolo operano nelle amministrazioni - dagli organi di indirizzo, ai RPC, ai dirigenti e ai dipendenti tutti - nella consapevolezza che **la prevenzione dei fenomeni corruttivi non possa che essere il frutto di una necessaria interazione delle risorse, delle competenze e delle capacità di ognuno.**

7.1.2 Coordinamento del PNA 2017 con i precedenti Piani Nazionali Anticorruzione 2013, 2015 e 2016

Già, il PNA 2016 aveva avuto un'impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. Sia nella parte generale che nella parte speciale l'Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza. Di seguito sono riportate alcune indicazioni sui termini della modifica o dell'integrazione fra i due documenti. Alla luce delle recenti modifiche normative, in particolare dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 97/2016 e dell'art. 1, co. 2 bis della l. 190/2012, introdotto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016 (di seguito art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012), il PNA 2013 è da intendersi superato con riferimento all'identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA. Lo stesso può dirsi per la **misura della rotazione**, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina, e per la **tutela del dipendente che segnala illeciti** (cd. **whistleblower**) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida a cui si rinvia. Sulla **trasparenza**, oggetto di profonde innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, vengono forniti alcuni nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida. Sui codici di comportamento e sulle altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA (es. Linee guida sui codici di comportamento), l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento. Resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato

dall'Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche. Le amministrazioni e gli enti non sono invece più tenuti a trasmettere ad ANAC i dati che il DFP richiedeva secondo quanto previsto nel § 4 del PNA 2013. L'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è stato adottato dall'Autorità in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» in cui si prevede che il PNA è un atto d'indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Com'è noto, in virtù della legge 190/2012, il PNA individua, in relazione anche alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi. Di qui la scelta, come già ampiamente illustrato nel PNA 2016, di individuare specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività su cui concentrare gli approfondimenti nella logica di offrire un supporto alle amministrazioni nella predisposizione dei PTPC. In particolare quest'anno l'Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie. La trattazione di questi approfondimenti è preceduta da una parte generale in cui l'Autorità dà conto degli esiti della valutazione di un campione di 577 PTPC di amministrazioni e integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge.

7.2 Introduzione al P. T. P. C. e finalità generali e comportamentali

Secondo quanto prevede il PNA, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/ 2012, tutti gli enti sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione e per la sua attuazione. In base a tali indirizzi metodologici, e agli ulteriori orientamenti espressi dall'ANAC, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di Acoset s.p.a. è stato sviluppato tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- a) È lo strumento di definizione delle strategie e di programmazione delle misure di

-
- prevenzione della corruzione a livello organizzativo;
- b) Deve essere interpretato come un'opportunità di cambiamento reale, di innovazione dei processi organizzativi e di rafforzamento della capacità di prevenzione e contrasto della corruzione; non deve configurarsi, invece, come un mero adempimento burocratico;
 - c) Deve contenere un'analisi e valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e, su tali basi, indicare le azioni volte a prevenire tale rischio;
 - d) Deve basarsi su una idonea metodologia di analisi e valutazione dei rischi e deve sviluppare una puntuale programmazione delle attività, indicando le aree di rischio generali, gli eventi rischiosi specifici, le misure da implementare, i responsabili per l'attuazione di ogni misura e i relativi tempi;
 - e) Deve prevedere obiettivi e azioni in grado di incidere significativamente sulla mitigazione del rischio di corruzione, favorendo dunque l'efficace attuazione della normativa anticorruzione e consentendo un costante monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attuati.

7.3 Quadro normativo di riferimento

Il presente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per Acoset s.p.a. viene adottato:

- In applicazione della **Legge n. 190 del 6 novembre 2012**, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- In attuazione della **Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003**, ratificata ai sensi della **Legge 3 agosto 2009, n. 116**;
- In esecuzione della **Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999**, ratificata ai sensi della **Legge 28 giugno 2012, n. 110**;
- In applicazione del **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- In applicazione del **Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39**, in tema di Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **Determinazione n.12 del 28.10.2015** quale aggiornamento del PNA;
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97**, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016)
- **Delibera n. 831 del 3 agosto 2016**, approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- **Delibera n. 1208 del 11 novembre 2017**, approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2017;
- **Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017** di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si rinvia

7.4 Aggiornamento del P.T.P.C. di Acoset s.p.a.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione deve essere aggiornato annualmente e pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Trasparenza” entro il 30 gennaio dell’anno di inizio triennio di applicazione. L’aggiornamento riguarda principalmente la riprogrammazione e la rielaborazione del P.T.P.C. alla luce delle criticità individuate e delle indicazioni del nuovo PNA 2017 per le successive fasi di, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e delle nuove indicazioni. Si ribadisce che, al fine di rendere efficace il P.T.P.C., ferme restando le prerogative dell’RPC, tutte le attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell’attività di Acoset S.p.a. Lo scopo del P.T.P.C., nel suo rinnovamento e nella sua concezione generale, è quello di far svolgere ad Acoset un’appropriata ed effettiva analisi e valutazione dei rischi e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche specifiche di Acoset s.p.a. prevedendo l’individuazione di criticità che si pongono alla base di ogni aggiornamento. Infine, anche nel caso dell’aggiornamento del P.T.P.C., esso è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in stretto coordinamento con l’organismo di vigilanza e il Responsabile della Trasparenza, e adottato dall’organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo.

7.5 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici che Acoset s.p.a. intendeva perseguire con il precedente PTPC erano principalmente legati ai seguenti aspetti che rappresentano i cosiddetti “*obiettivi strategici*”:

- a) Maggiori livelli di trasparenza con la pubblicazione di tutti i dati obbligatori e di dati aggiuntivi non obbligatori con particolare riferimento alla pubblicazione di “*dati ulteriori*” in relazione a specifiche aree a maggior rischio;
- b) Maggiori livelli di trasparenza mediante definizione di ulteriori obiettivi

- organizzativi ed individuali;
- c) Introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
 - d) Individuazione del R.A.S.A.;
 - e) Maggiore livello di coinvolgimento del personale tutto sugli aspetti del *whistleblower* ovvero della segnalazione di illeciti;
 - f) Rotazione del personale nei settori e nei processi ove ciò sia possibile senza che ciò pregiudichi l'efficienza nelle attività aziendali (*a tal proposito si precisa Acoset s.p.a. perseguirà per quanto possibile la politica della rotazione, tuttavia essendo evidente la carenza di personale e la sua settorializzazione, tale misura di prevenzione della corruzione potrà non essere applicabile*);
 - g) Maggiore formazione specifica del personale;
 - h) Rielaborazione delle misure di prevenzione della corruzione in funzione delle criticità rilevate;
 - i) Maggiore monitoraggio delle misure di prevenzione;
 - j) Incontri frequenti con i dirigenti ed i funzionari per il perfezionamento la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione;
 - k) Partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini e di tutti i dipendenti alla cultura della legalità;
 - l) Maggior coinvolgimento di tutti i soggetti dell'amministrazione e degli *stakeholder* esterni ed interni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione all'interno di Acoset s.p.a.;

7.6 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è orientata a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Tuttavia si precisa che all'interno della struttura

organizzativa di Acoset s.p.a., le funzioni di RPC e RT sono oggi in capo a due differenti figure che svolgono entrambi attività di servizio essendo assegnati a settori cruciali con intense attività lavorative. Acoset S.p.a. ha dunque assunto la decisione di continuare ad affidare a due figure differenti le delicate funzioni di RPC e RT. **Una scelta diversa, ovvero di assegnare ad uno dei due le mansioni svolte oggi dall'altro, comporterebbe un sovraccarico di una delle due figure alla quale non verrebbe consentito lo svolgimento regolare delle normali attività lavorative concomitanti.** Non appare, inoltre, conveniente ed organizzativamente vantaggioso ed economicamente applicabile prevedere di assegnare ad una terza figura, esclusivamente, le gravose funzioni di RPC e RT. **Tra l'altro, in quest'ultima ipotesi, ci si troverebbe in contrasto con la ratio della normativa inerente la trasparenza e la prevenzione della corruzione che pretende un iter di continuità nello sviluppo e nell'aggiornamento di programmi efficaci della prevenzione della illegalità.**

7.7 Unificazione del PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI)

In applicazione agli orientamenti oggi in atto il Piano triennale della Trasparenza e dell'integrità costituisce una sezione apposita del PTPC. Si chiarisce che la sezione relativa alla trasparenza, all'interno del PTPC, racchiude una sintesi degli argomenti, degli obblighi e degli obiettivi del più ampio documento PTTI. In ogni caso, nel presente documento integrato, il PTTI viene riportato nella sua interezza ed integrità quale documento allegato.

8. TRASPARENZA E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Il presente capitolo rappresenta la sezione obbligatoria e necessaria del P.T.P.C. riguardante la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. Vengono individuate le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. Inoltre, sono chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

8.1 Soluzioni organizzative relative agli obblighi di pubblicazione ed informazione – Relazione annuale sullo stato di attuazione in merito agli obblighi di trasparenza e sull'applicazione ed il rispetto del Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità

Come già accennato nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-2019 è stato realizzato e reso operativo, in conformità agli obblighi inerenti la trasparenza e le normative di riferimento, il portale istituzionale sull'amministrazione trasparente mediante il quale vengono pubblicati tutti gli atti, i dati, le informazioni e le comunicazioni previste. Tutte le attività descritte risultano sviluppate in ottemperanza a quanto indicato nel Piano Triennale della Trasparenza approvato nel gennaio 2016. Dal punto di vista organizzativo, il Responsabile della Trasparenza provvede a recepire e raccogliere dalle varie aree aziendali coinvolte, i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e, attraverso i software di gestione documentale, li renderà tempestivamente consultabili mediante il sito istituzionale di Acoset s.p.a. (www.acoset.com – Area Trasparenza). Operativamente, i responsabili di area/settore, verranno preliminarmente informati ed istruiti dal Responsabile della Trasparenza, in merito alla corretta compilazione dei documenti da pubblicare e sulle relative scadenze. Sarà cura dei responsabili di area/settore trasferire mediante mezzi idonei (e.mail interna, sistema di protocollo interno, etc.) con procedure istituzionali e documentate, le informazioni che verranno poi raccolte e pubblicate dallo stesso Responsabile della Trasparenza. Si precisa che il portale, realizzato e messo a punto nel corso del 2016 così come previsto nel Piano Triennale della Trasparenza, ha trovato la applicazione generale nel corso del 2017 e verrà completato in tutte le sue parti entro il 2018. D'altra parte tutti i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione, prima del suddetto termine, sono resi disponibili per la consultazione presso ciascun ufficio competente in conformità e secondo i dettami della normativa che tratta l'argomento. E' stata predisposta da parte del responsabile della Trasparenza e della pubblicazione dei dati, ing. Giuseppe Rapisarda, una relazione annuale sullo stato di fatto di tali procedure e sulla attuazione del Piano Triennale della Trasparenza. Sebbene la relazione predisposta dal RT contiene informazioni ben più dettagliate, di seguito si riportano le informazioni generali che indicano lo stato di implementazione del sistema "trasparenza" e le criticità riscontrate. In particolare si evidenzia:

- Per quanto attiene le premesse e le finalità degli obblighi di trasparenza, ACOSSET S.p.A, in qualità di società partecipata, è tenuta al rispetto di cui al comma 1 della legge 33 del 2013 e cioè limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15

a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 è stata attivata la sezione "Amministrazione Trasparente" organizzata sulla base dello schema di cui alla Tabella 1 allegata al D.lgs. n. 33/2013 che contenente i documenti, le informazioni e i dati di cui al medesimo provvedimento di legge, adeguate alla realtà aziendale di ACOSSET S.p.A.
- Per quanto attiene agli obiettivi del piano triennale, gli stessi sono riportati nella seguente tabella 1;
- La tabella 2 riporta in sintesi lo stato di avanzamento dei suddetti obiettivi al 31 dicembre 2017 e le problematiche riscontrate.

Tabella 1. Obiettivi del Piano Triennale della Trasparenza 2016-2018

Publicazione dati su 'Amministrazione Trasparente'	1.o anno	2.o anno	3.o anno	Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Organizzazione				
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	X			Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Atti generali		X		Art. 12, c. 1, 2
Oneri informativi per cittadini e imprese		X		Art. 12, comma 1bis, D.lgs 33/2013
Burocrazia 0		X		Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 - Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013
Attestazioni OIV o struttura analoga	X			Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti				
Organi di indirizzo politico-amministrativo	X			Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	X			Art. 47
Articolazione degli uffici	X			Art. 13, c. 1, lett. b, c
Telefoni e posta elettronica	X			Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori				
Consulenti e collaboratori	X			Art. 15, c. 1, 2
Personale				
Incarichi amministrativi di vertice	X			Art. 15, c. 1, 2 Art. 41, c. 2, 3
Dirigenti	X			Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5 Art. 41, c. 2, 3
Posizioni organizzative	X			Art. 10, c. 8, lett. d
Dotazione organica		X		Art. 16, c. 1, 2
Personale non a tempo indeterminato		X		Art. 17, c. 1, 2
Tassi di assenza		X		Art. 16, c. 3
Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti		X		Art. 18, c. 1
Contrattazione collettiva	X			Art. 21, c. 1
OIV	X			Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso				
Bandi di concorso	X			Art. 19
Performance				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Sistema di misurazione e valutazione delle performance		X		Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010
Piano della performance		X		Art. 10, c. 8, lett. b
Relazione sulla performance		X		

Documento dell'OIV di valutazione della relazione sulla performance		X		Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione			X	Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012
Ammontare complessivo dei premi			X	Art. 20, c. 1
Dati relativi ai premi			X	Art. 20, c. 2
Benessere organizzativo			X	Art. 20, c. 3
Enti controllati				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Società partecipate			X	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
Attività e procedimenti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Dati aggregati attività amministrative		X		Art. 24, c. 1
Tipologie di procedimento		X		Art. 35, c. 1, 2
Monitoraggio tempi procedurali			X	Art. 24, c. 2
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati			X	Art. 35, c. 3
Provvedimenti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico			X	Art. 23
Provvedimenti Amministrativi			x	Art. 23
Bandi di gara e contratti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Bandi, avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti.	X			Art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici				
Criteri e modalità			X	Art. 26, c. 1
Atti di concessione			X	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci				
Bilancio consuntivo	X			Art. 29, c. 1
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio		X		Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio				
Patrimonio immobiliare	X			Art. 30
Canoni di locazione o di affitto	X			Art. 30
Servizi erogati				
Carta dei servizi e standard di qualità	X			Art. 32, c. 1
Costi contabilizzati		X		Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
Tempi medi di erogazione dei servizi		X		Art. 32, c. 2, lett. b
Pagamenti dell'amministrazione				
Tempi medi di pagamento	X			Art. 33
IBAN e pagamenti informatici	X			Art. 36
Opere pubbliche				
Opere pubbliche	X			Art. 38

Tabella 2. Stato di avanzamento al termine del 2° anno (2017)

Publicazione dati su 'Amministrazione Trasparente'	1.o anno	2.o anno	Note
Organizzazione	Obiettivo Realizzato	Obiettivo Realizzato	
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Atti generali		S	Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Oneri informativi per cittadini e imprese		N	Non di pertinenza di ACOSSET (in qualità di società partecipata)

Burocrazia 0		N	Non di pertinenza di ACOSET (in qualità di società partecipata)
Attestazioni OIV o struttura analoga	N		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti			
Organi di indirizzo politico-amministrativo	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Articolazione degli uffici	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Telefoni e posta elettronica	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Consulenti e collaboratori			
Consulenti e collaboratori	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Personale			
Incarichi amministrativi di vertice	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Dirigenti	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Posizioni organizzative	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Dotazione organica		S	Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Personale non a tempo indeterminato		S	Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Tassi di assenza		N	Ancora da elaborare. Verranno pubblicati entro il mese di Febbraio
Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti		N	Ancora da elaborare. Verranno pubblicati entro il mese di Febbraio 2018
Contrattazione collettiva	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
OIV	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Bandi di concorso			
Bandi di concorso	S		Publicato sul sito istituzionale www.acoset.com
Performance			Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Sistema di misurazione e valutazione delle performance		S	Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Piano della performance		S	Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Relazione sulla performance		N	Ancora da elaborare. Verrà pubblicata entro il mese di Febbraio 2018
Documento dell'OIV di valutazione della relazione sulla performance		N	Ancora da elaborare. Verrà pubblicata entro il mese di Febbraio 2018
Attività e procedimenti			Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Dati aggregati attività amministrative		N	Non di pertinenza di ACOSET (in qualità di società partecipata)
Tipologie di procedimento		N	Non di pertinenza di ACOSET (in qualità di società partecipata)
Bandi di gara e contratti			Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line

Bandi, avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti.	S		Publicati sul sito istituzionale www.acoset.com
Bilanci			
Bilancio consuntivo	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio		N	Non di pertinenza di ACOSSET (in qualità di società partecipata)
Beni immobili e gestione patrimonio			
Patrimonio immobiliare	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Canoni di locazione o di affitto	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Servizi erogati			
Carta dei servizi e standard di qualità	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Costi contabilizzati		N	Ancora da elaborare. Verrà pubblicata entro il mese di Febbraio 2018
Tempi medi di erogazione dei servizi		N	Ancora da elaborare. Verrà pubblicata entro il mese di Febbraio 2018
Pagamenti dell'amministrazione			
Tempi medi di pagamento	N		Ancora da elaborare. Verrà pubblicata entro il mese di Febbraio 2018
IBAN e pagamenti informatici	S		Publicato sul nuovo sito Amministrazione Trasparente
Opere pubbliche			
Opere pubbliche	N		Non di pertinenza di ACOSSET (in qualità di società partecipata)

Modalità operative:

Per realizzare i suddetti obiettivi sono stati adottate le seguenti azioni: coinvolgimento dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e del personale degli uffici, al fine di organizzare la pubblicazione dei dati; immediata riorganizzazione della esistente sezione "aerea trasparenza" per adeguarla allo schema previsto dalla normativa, strutturato per garantirne la massima fruibilità; trasferimento delle informazioni già presenti sul sito in opportune sottosezioni. E' stata effettuata un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da pubblicare anche in termini di chiarezza ed usabilità. Alla suddetta analisi è seguita l'integrazione dei dati mancanti. Per l'usabilità dei dati i Responsabili delle Aree dell'Ente curano la qualità delle pubblicazioni, affinché gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Sono state completate le sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, in conformità al piano precedentemente illustrato.

Criticità:

In merito alla realizzazione del piano triennale, si riscontra la criticità di aggiornare il sito istituzionale tempestivamente, in quanto il processo di raccolta dati e pubblicazione degli stessi è molto articolato, anche a causa della elevata mole di informazioni da gestire, con

particolare riferimento ai dati relativi agli affidamenti ed agli acquisti. Per ovviare a tale difficoltà ed adempiere appieno alle stringenti tempistiche imposte dalla normativa si propone l'individuazione di una figura a supporto del responsabile della trasparenza che gestisca le attività di formattazione dei dati e del data entry degli stessi sul sistema informativo.

Pubblicazione:

La relazione predisposta dal Responsabile della Trasparenza, come previsto dall'art.10 del citato D.L.vo n.33/2013 sarà collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale istituzionale dell'Azienda.

8.2 Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti e R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante)

Il responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati è l'ing. Giuseppe Rapisarda dirigente e dipendente di Acoset s.p.a., nominato Responsabile della Trasparenza con nomina del C.d.A. del 15.01.2016. Per qualsiasi chiarimento, informazione o comunicazione, anche riservata, è possibile utilizzare la seguente indirizzo di posta elettronica: giuseppe.rapisarda-acoset@pec.it. Come sollecitato dal RPC e dal RT, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Nel caso è stato nominato RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante di Acoset s.p.a.) l'ing. Barbaro Santangelo affinché lo stesso provveda principalmente ai seguenti adempimenti: verificare e/o compilare le informazioni e i dati identificativi necessari per l'iscrizione di Acoset nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; aggiornare e validare, secondo le modalità che verranno specificate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i dati della Stazione Appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ed assolvere, in generale, a tutti obblighi ed agli adempimenti previsti per il R.A.S.A.

9. I REATI DI CORRUZIONE E REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il concetto di "corruzione" deve essere inquadrato ed inteso nel termine più ampio possibile e non solo come legato esclusivamente al "reato" specifico di corruzione e del

complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma deve coincidente con la nozione più ampia di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Appare indispensabile in questa fase richiamare alcune nozioni, concetti, riferimenti, articoli ed indicazioni normative inerenti i comportamenti che connotano il soprarichiamato concetto di “maladministration” e che richiamano i principali reati dei dipendenti pubblici e dei privati esercenti un servizio di pubblica necessità a danno della pubblica amministrazione:

Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Art. 360 - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Art. 314 – Peculato. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. è punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (2). Note:(1) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima di reclusione da tre a quattro anni (2) C.d Peculato d'uso

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da dei mesi a tre anni.

Art.316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis (1), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Note. (1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 317 - Concussione (1) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi

poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Note: (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, la norma recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

Art. 317 bis - Pene accessorie La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter (1) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea. Note: (1) Reati di peculato e concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Le parole: "319 e 319 ter" sono state inserite dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190

Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione (1) - Il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, il reato era rubricato come: "Corruzione per un atto d'ufficio" e il testo recitava: "Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno."

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per mettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (1). Note: (1) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima (2 anni) e massima (5 anni) di reclusione

Art. 319 bis - Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (1) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque (2) a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Note: (1) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima (3 anni) e massima (8 anni) di reclusione (2) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, 190 ha innalzato la pena minima precedentemente fissata in 4 anni

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Note: (1) Questa norma è stata introdotta ex novo dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1) Note: (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, la norma recitava: "Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato

Art. 321 - Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 - Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

(1) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. Note. (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, il testo recitava: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo." (2) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, il testo recitava: "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318."

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (1) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma (2), si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione

europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319- quater, secondo comma (3), 321 e 322. primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Note: (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, il reato era rubricato come: "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (2) Si tratta dei reati di: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e istigazione alla corruzione (3) Si tratta delle pene previste per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, per il corruttore e per chi istiga alla corruzione. L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha aggiunto le parole: "articoli 319-quater, secondo comma"

Art. 323 - Abuso di ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (1). La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Note. (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, la pena minima era pari a 6 mesi di reclusione e la massima a 3 anni.

Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli

conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032,00. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite (1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter (2), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o

ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. Note: (1) Norma introdotta ex novo dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 (2) Reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari.

Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 349 - Violazione di sigilli. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 3.098,00.

Art. 350 - Agevolazione colposa. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 929,00.

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516,00 a euro 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o

da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

Art. 468 - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Art. 469 - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 470 - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Art. 471 - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.

Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 (1).

Art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 (1) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480. (1) Reclusione da tre a dieci anni; reclusione da tre mesi a due anni Art. 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489 - Uso di atto falso. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le

distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente. Reclusione da tre a dieci anni, reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 491 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491 bis - Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

9.1 Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il PTPC fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. È quindi, così come definito dall'allegato 1 del PNA, *“un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare*

per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.” Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge n. 190 – 2012, il PTPC risponde alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

Dal punto di vista operativo il PTPC segue un complesso di fasi ben determinate che schematizzato l'intero sistema di prevenzione della corruzione:

- Analisi del contesto esterno;
- Mappatura dei processi o analisi del contesto interno;
- Valutazione del rischio;
- Trattamento del rischio;
- Coordinamento tra PTPC e Piano della performance;
- Coinvolgimento degli attori esterni ed interni;
- Monitoraggio dei PTPC

9.2 L'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è un'autorità amministrativa

indipendente italiana. La sua funzione è la prevenzione della Corruzione in tutte le società (pubbliche e private), anche mediante l'attuazione della "Trasparenza" in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, orientando i comportamenti e le attività di ciascun impiegato con interventi in sede consultiva e di regolazione. Ai sensi dell'Art.1 comma 2 della Legge n. 190 – 2012, è dovere dell'ANAC svolgere le seguenti attività:

- Collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- Approvare il PNA predisposto dal DFP;
- Analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- Esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- Esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti Amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, con particolare riferimento ai Dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla Legge, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- Esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 190 – 2012;

- Riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, l'ANAC esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti e provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

9.3 Il Dipartimento della funzione pubblica

Ha le seguenti funzioni:

- Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- Predispone il Piano nazionale anticorruzione;
- Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

9.4 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il consiglio di amministrazione di Acoset s.p.a., con protocollo n. 19234 del 1 ottobre 2015: ha nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il Dott. Ing. Renato Savarese e rinnovato, successivamente con delibera n. 88 del 30.08.2016. Considerata la complessità organizzativa dell'Amministrazione di Acoset s.p.a., si è proceduto ad istituire una

specifica e puntuale organizzazione, attraverso una rete di referenti e collaboratori, al fine di assicurare uniformità e coerenza all'intero "sistema anticorruzione" e per garantire l'attuazione della normativa di che trattasi. Di seguito si elencano compiti e funzioni del RPC:

- Ai sensi dell' art. 1 comma 8 della legge n. 190 – 2012, elabora la proposta del PTPC ed i successivi aggiornamenti da sottoporre al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione dell'azienda ai fini della successiva approvazione;
- Ai sensi dell' art. 1 comma 10 lettera a) della legge n. 190 – 2012, verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività amministrativa;
- Ai sensi dell' art. 1 comma 10 lettera b) della legge n. 190 – 2012, verifica, d'intesa con il Responsabile di Settore/Referenti, in relazione alle rispettive competenze, l'attuazione, ove possibile, del piano di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- Ai sensi dell' art. 1 comma 8 della legge n. 190 – 2012, definisce, anche su proposta dei competenti Responsabili di Settore/Referenti, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; inoltre ai sensi dell' art. 1 comma 10 lettera c) della legge n. 190 – 2012, individua, col supporto dei Responsabili di Settore/Referenti, il Personale da inserire nei percorsi di Formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- Ai sensi dell' art. 1 comma 14 della legge n. 190 – 2012, pubblica entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web istituzionale dell'Ente una Relazione recante i risultati dell'attività svolta. Tale relazione si sviluppa sulle Relazioni presentate dai Responsabili di Settore/Referenti, e sui risultati realizzati in esecuzione del PTPC;
- Valuta ed esamina le informazioni pervenute dai Responsabili di settore/Referenti, ed eventualmente avvia attività istruttorie e provvede alla doverosa segnalazione all'autorità competente;

Tra i compiti sopraelencati riveste particolare importanza la predisposizione del P.T.P.C. e soprattutto l'aggiornamento annuale dello stesso, che deve tenere conto dei seguenti fattori:

- Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- Normative sopravvenute che modificano compiti e finalità istituzionali;
- Normative che modificano l'organizzazione dell'Amministrazione;
- Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- Nuovi indirizzi diramati dall'Organo di indirizzo politico;
- Nuovi indirizzi o direttive emanate, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'A.N.AC., dal D.P.F. e dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali.

NOTA: La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

9.5 Referenti per la Prevenzione della Corruzione

In considerazione dell'ampiezza e della rilevanza delle funzioni e dei compiti ascritti al RPC, conseguenti alla notevole complessità della struttura amministrativa di Acoset s.p.a., sono stati nominati, su base fiduciaria, dei Collaboratori diretti - Referenti. Il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico: l'incarico non comporterà alcun riconoscimento economico. Tali Referenti, nominati per ciascun Settore in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, avranno l'obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione (individuate e riportate nel paragrafo 4.2) e di assumere i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi, secondo quanto stabilito nel PTPC. I Referenti agiranno in collaborazione con il RPC che rimane, comunque, il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione della corruzione. Ciascun Referente, inoltre, stante la delicatezza

della materia trattata e l'impegno che comporta l'espletamento delle relative incombenze, valuterà l'opportunità di individuare un congruo numero di personale della propria struttura nella qualità di Collaboratori, che fornirà supporto operativo all'attuazione della normativa di che trattasi: l'individuazione deve essere comunicata al RPC e da questa approvata. I Collaboratori devono mantenere uno specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti demandatigli e devono provvedere, specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale applicazione del P.T.P.C., a segnalare eventuali situazioni di illecito al RPC o ai propri Referenti. Con la nomina dei Referenti e dei Collaboratori si ritiene di assicurare uniformità e coerenza all'intero "sistema anticorruzione" allo scopo di garantire la puntuale attuazione della normativa. Ai sensi delle previsioni di cui ai commi 1-bis), 1-ter), 1-quater) dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, è compito dei Referenti:

- Concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei Dipendenti dell'Ufficio cui sono preposti;
- Fornire al RPC le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'individuazione delle aree nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'ufficio cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva attinenti alla mansione espletata;
- Comunicare al RPC i dati utili (aree e procedimenti a rischio e le relative misure correttive) per la costante verifica e aggiornamento del P.T.P.C.;
- Formulare specifiche proposte di misure volte a prevenire e contrastare il rischio di corruzione;

I Referenti, inoltre, così come individuati nel PTPC:

- Presentano al RPC, entro il mese successivo all'approvazione del PTPC, un

Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel PTPC e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012.

- Svolgono attività informativa nei confronti del RPC, affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera Struttura organizzativa, sull'attività dell'Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta dai Dipendenti, a qualsiasi titolo, assegnati agli Uffici di riferimento, ed anche con riferimento agli obblighi di Rotazione del Personale;
- Individuano e comunicano al RPC i dirigenti e il personale del comparto non dirigenziale che opera nelle strutture rientranti nelle aree a rischio, da inserire nei programmi formativi;
- Dichiarano, con cadenza quadrimestrale e per il settore di competenza, di avere adempiuto alle prescrizioni contenute nel PTPC e di avere vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnatogli; inoltre trasmettono, sempre quadrimestralmente, un Report delle risultanze del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali;
- Devono dare tempestiva informazione al RPC di ogni mutamento nell'organizzazione o nell'attività della propria struttura che possa avere influenze significative sul P.T.P.C.;
- Possono intervenire con necessari strumenti presso le proprie strutture per finalità di prevenzione della illegalità, quali ispezioni, esercizio della vigilanza e controllo di varia natura, al fine di potenziarne l'efficacia mediante una più incisiva e sistematica disciplina/regolamentazione in linea con le nuove misure previste dalla Legge n. 190/2012, dal P.N.A. e dal presente P.T.P.C.;

9.6 Collaboratori dei referenti per la Prevenzione della Corruzione

In considerazione della notevole complessità della struttura amministrativa di Acoset s.p.a., sono stati nominati, su base fiduciaria e di accordo con i vertici aziendali, dei cooperatori diretti dei referenti, denominati "collaboratori dei referenti per la prevenzione della corruzione". Generalmente come referenti del RPC sono stati individuati i dirigenti delle varie macro aree mentre come collaboratori dei referenti

sono stati individuati quei lavoratori che in qualche modo si trovano ad operare con maggiore funzione organizzativa e di coordinamento all'interno di micro aree aziendali od uffici che si occupano specifiche mansioni. Spesso tali operatori, trovandosi a dover coordinare più lavoratori ed assumendosi la responsabilità del loro operato, diventano, oltre che referenti dei dirigenti, diretti responsabili dei micro processi. Il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico: l'incarico non comporterà alcun riconoscimento economico. Tali collaboratori, nominati per ciascun Settore/Servizio in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, avranno sia l'obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione che informare il diretto referente e/o, a scelta, direttamente il RPC, su episodi ritenuti perlomeno dubbi dal punto di vista della legittimità. Dovranno adempiere, come tutti i dipendenti, alle prescrizioni contenute nel PTPC per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnatogli ed inoltre trasmettono alloro diretto referente, sempre quadrimestralmente, un report delle risultanze del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali. Inoltre, avranno l'obbligo, come di fatto per tutti i dipendenti, di segnalare al diretto referente o al RPC, anche in forma riservata, potenziali o reali situazioni di illecito.

9.7 I Dipendenti

Tutti i Dipendenti, osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al presente Piano:

- Concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
- Partecipano al processo di gestione del rischio di cui all'Allegato 1, par. B.1.2. del PNA;
- Segnalano le situazioni di illecito, o casi di personale conflitto di interessi al RPC, al proprio Responsabile di Settore e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'art. 54bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

10. DIPENDENTI DI ACOSSET ORGANIGRAMMA AZIENDALE, REFERENTI E COLLABORATORI

Si riporta in appendice l'organigramma completo di Acoset mentre di seguito si riporta l'elenco dei referenti e dei collaboratori dei referenti redatto sulla base delle indicazioni fornite dai dirigenti interpellati. Si precisa infine che l'organo decisionale di Acoset S.p.a. è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione.

Tabella 1 : Aree principali della organizzazione Acoset s.p.a.: elenco referenti prevenzione corruzione

Area	Referente Prevenzione Corruzione	Codice
Tecnica	Dirigente Area Tecnica	DAT
Contabilità/Finanza	Dirigente Area Contabilità/Finanza	DACF
Presidenza	Presidente	PRE
Direzione Generale	Direttore Generale	DG
Direzione Informatica	Dirigente Area Informatica	DAI
Direzione Amministrativa	Direttore Generale	DG

Tabella 2 : Settori ed uffici della organizzazione Acoset s.p.a.: elenco collaboratori dei referenti

Area	Settore/Ufficio	Nominativo Collaboratore del Referente	Codice
Contabilità e Finanza	Contabilità Generale, Fornitori ed Incassi	Addetto Ufficio Contabilità	AUC
Contabilità e Finanza	Fatturazione	Addetto Ufficio Fatturazione	AUF
Contabilità e Finanza	Economato	Economo	EC
Tecnica	Distribuzione	Responsabile Distribuzione	RD
Tecnica	Produzione	Responsabile Produzione	RP
Tecnica	Manutenzione	Responsabile Manutenzione	RM
Tecnica	Ottimizzazione	Responsabile Ottimizzazione	RO
Tecnica	Igienizzazione e Potabilizzazione	Responsabile Igienizzazione e Potabilizzazione	RIP
Tecnica	Fognature e Depurazione	Responsabile Fognatura e Depurazione	RFD
Tecnica	Qualità dell'Acqua	Responsabile Qualità dell'Acqua	RQA
Tecnica	Territorio	Responsabile Territorio	RT
Tecnica	Attività Amministrative	Addetto Attività Amministrative	AAA
Tecnica	Ufficio Gare	Responsabile Ufficio Gare	RUG

Area	Settore/Ufficio	Nominativo Collaboratore del Referente	Codice
Tecnica	Magazzino	Responsabile Magazzino	RM
Tecnica	Autoparco	Responsabile Autoparco	RA
Direzione Amministrativa	Personale	Addetto Ufficio Personale	AUP
Direzione Amministrativa	Contenzioso ed Affari Generali	Addetto Ufficio Contenzioso ed Affari Generali	AUCAG
Direzione Amministrativa	Contenzioso Utenti e Recupero Crediti	Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti	RUURC
Direzione informatica	Procedure Informatiche e Programmazione	Addetto Procedure Informatiche e Programmazione	APIP
Presidenza	Servizio Formazione Personale	Presidente	PRE
Tecnica	Servizio Nuovi Allacciamenti – Lottizzazioni	Responsabile Ufficio Nuovi Allacciamenti e Lottizzazioni	RUNAL
Direzione informatica	Assistenza Informatica	Addetto Assistenza Informatica	AAI
Direzione informatica	Sviluppo Telecontrollo	Addetto Sviluppo Telecontrollo	AST
Direzione informatica	Ufficio Utenze	Responsabile Ufficio Utenze	RUU
Direzione informatica	Gestione Sportelli Utenti	Addetto Gestione Sportelli Utenza	AGSU
Direzione informatica	Archivio Utenze	Addetto Archivio	AA
Direzione Generale	Protocollo	Addetto Protocollo	AP
Direzione Generale	Pubbliche Relazioni	Responsabile Pubbliche Relazioni	DG
Direzione Generale	Servizio Informatico Territoriale	Responsabile SIT	RS
Direzione Generale	Centralino	Responsabile Centralino	DG

11. GESTIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE, ANALISI, PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

11.1 Principi per la gestione del Rischio

Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un'azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno dell'azienda. Il Rischio richiede

un'attenzione dedicata, quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a tutela dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative. La Gestione del Rischio di corruzione è lo strumento di riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; a tutti i livelli, deve essere:

- Efficace;
- Sistemática;
- Strutturata;
- Tempestiva;
- Dinamica;
- Trasparente.

La Gestione del Rischio deve essere destinata a:

- Creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- Essere parte integrante di tutti processi organizzativi;
- Essere parte di ogni processo decisionale,
- Fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- Considerare i fattori umani e culturali;
- Favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

Le fasi principali per la gestione del rischio da seguire sono:





- Mappatura dei processi dell'amministrazione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo
- Identificazione, analisi, ponderazione del rischio.
- Trattamento del rischio.
- Individuazione delle misure;
- Progettazione delle misure.

11.2 Processi e fasi sensibili alla Corruzione all'interno del sistema Acoset S.p.a.

Sono classificati come soggetti a possibili fenomeni di corruzione o mala amministrazione tutti quei processi, di tutte le aree, all'interno dei quali si svolgono le seguenti attività o fasi e per le quali il personale addetto può essere considerato potenzialmente sensibile ai fenomeni di corruzione (**in grassetto le attività che nel triennio 2018-2020 devono essere maggiormente regolamentate, nel senso anche della modifica dei regolamenti la creazione degli stessi, della maggiore partecipazione anche del Consiglio di Amministrazione escludendo qualsiasi forma di discrezionalità, monopolio, mancanza di trasparenza e fattori ambientali che ne possano determinare il non "regolare" svolgimento. Per tali attività si chiede la massima attenzione ed il rispetto di tutte le procedure di legge e di quanto riportato nel presente Piano Triennale della Corruzione e nel testo unico ed integrato**):



- Autorizzazioni o concessioni;
- Manovre o atti decisionali indirizzati all'alterazione o variazione del sistema di erogazione dei servizi con esplicito riferimento al servizio di distribuzione;
- Definizione, per ogni settore ed area di riferimento, inclusi immobili aziendali, servizi, forniture e lavori dell'oggetto dell'affidamento;
- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione dello strumento/istituto per l'affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016 In tal senso devono intendersi inclusi, ai sensi dell'allegato 2 del PNA, anche la scelta dei requisiti di qualificazione/aggiudicazione, valutazione dell'offerta e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, revoca del bando, varianti in corso di esecuzione del contratto ed utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Disposizioni ed esecuzione di pagamento a fornitori,

- **Concorsi, prove selettive e scelte, di qualsiasi genere, per l'assunzione/impiego di personale, stipulazioni di contratti, progressioni di carriera, e conferimento di incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009;** 
- Operazioni o accordi economici di qualunque genere e autorizzazioni alla loro esecuzione;
- **Attività dirette ed indirette a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli;** 
- Attività di formazione del personale;
- **Collaborazione/Consulenze anche per sorveglianza sanitaria/medico competente ai fini della sicurezza sul lavoro;** 
- Preventivazione per la realizzazione di nuovi impianti di allacciamento;
- Pareri ed autorizzazioni per nuove lottizzazioni;
- Risoluzione reclami clienti post fatturazione;
- Verifica contatori su richiesta dei clienti;
- Attività giudiziaria/legali e scelta dei procuratori/avvocati/consulenti;
- Sospensione dell'erogazione, dilazioni, transazione su credito oggetto di recupero;
- Risarcimenti e danni a terzi;
- **Pubblicazione dei dati sul sito aziendale ai fini della massima trasparenza** 

11.3 Metodologie di individuazione, analisi, ponderazione e trattamento dei Rischi

Secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, art. 1 co. 5 il PTPC «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio». Pertanto, il PTPC non è «un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione». I processi di identificazione del rischio, della valutazione e ponderazione dello stesso e delle misure da implementare sono stati sviluppati per ogni area, processo e fase presenti all'interno

della struttura Acoset S.p.a. secondo quanto suggerito dal PNA e dal suo aggiornamento. Quanto alle metodologie impiegate, esse, in sintesi, si sono sviluppate attraverso:

- l'analisi del contesto esterno ed interno;
- la mappatura dei processi, effettuata su tutta l'attività svolta da Acoset S.p.a. non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio (vedi allegati n. 1, 2 e 3);
- la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi (vedi allegati n. 1, 2 e 3);
- il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili (vedi allegati n. 1, 2 e 3).



Detti principi e indicazioni sono stati adoperati non solo dal RPC ma anche dai dirigenti e da tutti i soggetti chiamati, a vario titolo, a partecipare attivamente alla predisposizione dei PTPC. Per quanto attiene il grado di dettaglio raggiunto nell'analisi del contesto interno (o mappatura dei processi) si precisa che all'interno di ogni area sono stati individuati, ad oggi individuabili, tutti i processi svolti ed in qualche modo correlati alle attività più a rischio, e, per ognuno di essi, sono state individuate tutte le fasi per ognuna delle quali si è sviluppata una identificazione e valutazione del rischio e dell'effetto correlato. Infine si è proceduto alla progettazione della misura di prevenzione e delle attività di monitoraggio necessarie e da implementare.



La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto esterno attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di Acoset S.p.a. per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne nel caso di contesto interno. Ciò costituisce un elemento determinante ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi. Attraverso questo tipo di analisi, fortemente raccomandata nell'aggiornamento del PNA, si è inteso favorire un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

11.4 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale Acoset S.p.a. opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono state considerate sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Come evidenziato dai dati riportati Acoset S.p.a. si colloca in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da associazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni

criminali. Si è deciso, nel caso particolare di Acoset S.p.a. di sviluppare un'attenta analisi dei dati disponibili inerenti e che a giudizio del RPC risultano significativamente esplicativi e descrittivi della realtà territoriale in cui opera Acoset S.p.a. degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare sono stati acquisiti, in prima battuta, i dati Istat inerenti sia i reati che in qualche modo possono meglio rappresentare la mentalità criminale del territorio (rapine, omicidi, reati contro la pubblica amministrazione, estorsioni, furti etc.) successivamente sono stati analizzati gli indici sociali che in qualche modo possono descrivere disagi sociali e difficoltà di "sopravvivenza" (indice di disoccupazione, reddito pro capite, reddito pro capite disponibile, numero di componenti il nucleo familiare etc.) che spesso sono alla base di azioni finalizzate all'illecito arricchimento e guadagno.

Indicatore	Provincia di Catania	Indicatore Nazionale
Reddito Pro Capite	€ 17.031,30	€ 26.548,50
Tasso di disoccupazione	19,4 %	12,2 %
Reati Contro la P.A.	102 n./milioni ab	64 n./milioni ab
Arresti per Reati Contro P.A.	236 n./milioni ab	164 n./milioni ab
Componenti nucleo familiare	2,51 ab/fam	2,35 ab/fam
Omicidi	16,1 n./milioni ab	8,1 n./milioni ab
Furti	30787,4 n./milioni ab	26664,6 n./milioni ab
Lesioni dolose	985,7 n./milioni ab	1121,7 n./milioni ab
Rapine	1294,6 n./milioni ab	665,0 n./milioni ab
Estorsioni	159,4 n./milioni ab	139,4 n./milioni ab
Usura	7,2 n./milioni ab	6,9 n./milioni ab
Associazione a delinquere	17,9 n./milioni ab	16,7 n./milioni ab
Associazione mafiosa	4,50 n./milioni ab	1,5 n./milioni ab

Infine sono stati presi in considerazione i dati presentati al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A. 6 e 7). Dall'analisi del contesto esterno è emersa una situazione socio economica estremamente difficile ed una mentalità comportamentale perlomeno distorta. Nell'analisi del rischio si è dunque tenuto conto di uno scenario di contesto che certamente influenza negativamente quegli operatori che nel commettere reati di corruzioni ritengono che il comportamento sia quasi normale nella convinzione,

certamente errata, che “fanno tutti così” e trovando in tal senso una forma di autogiustificazione o autorazzionalizzazione del comportamento illecito. Non a caso, quest’ultimo aspetto, riveste un ruolo fondamentale, essenziale e necessario affinché esista il cosiddetto “Schema di Frode” o “Triangolo della Frode”. Come verrà appresso meglio chiarito le sinergie tra la realtà sociale esterna e quindi il contesto esterno, congiuntamente ad un contesto interno “non blindato” ed “organizzativamente lacunoso” genera le migliori condizioni per l’esistenza del cosiddetto Triangolo della Frode. In altre parole affinché un individuo sia portato a mettere in atto comportamenti corruttivi/delittuosi debbono necessariamente ed inevitabilmente sussistere tre condizioni indispensabili:

- Siano presenti degli incentivi o degli scopi (vantaggi o incentivi economici, consenso elettorale, scambio di cortesie, acquisizione di potere sociale, etc.);
- Sia presente l’opportunità che l’episodio corruttivo possa essere messo in atto in quanto egli è nelle condizioni di attuarlo o meglio è messo nelle condizioni di attuarlo;
- Sia presente una forma di giustificazione o razionalizzazione da parte di chi commette l’episodio o il comportamento corruttivo;

Appare certamente indubbio che la razionalizzazione o la giustificazione di un comportamento corruttivo illecito risulta marcatamente influenzato dalla condizione economica, sociale, etica, familiare, relazionale dell’individuo che preferisce giustificare se stesso, nel commettere l’atto, autoconvincendosi che la propria condizione economica sfavorevole, di cui egli “non è colpevole” ed un contesto in cui opera sostenuto da una condotta “immoralmente diffusa” siano condizioni sufficienti a giustificare “totalmente” il suo comportamento e a fare in modo che esso si compia. Per quanto attiene, invece, l’opportunità che egli commetta l’atto corruttivo essa è collegata a sua volta ad un contesto interno con una organizzazione gestionale certamente da rivedere e che necessita, certamente, di una riorganizzazione impostata su una visione “anticorruttiva”. Infatti, le misure per la riduzione del rischio che andranno programmate e attuate tenderanno a ridurre in maniera significativa le opportunità che l’individuo avrà per commettere atteggiamenti non legali.

11.5 Analisi del contesto interno - Mappatura dei Processi e relative fasi per tutte le aree funzionali/settori

Sono stati interpellati, coinvolti e formalmente interessati, per ciascuna delle aree presenti all'interno della struttura Acoset S.p.a., tutti i dirigenti, i funzionari ed i responsabili di area/settore al fine di garantire la migliore, fedele e la più dettagliata mappatura dei processi. Per quanto attiene i processi e le relative fasi individuati e le rispettive aree di appartenenza, si rimanda all'allegato I presente in appendice. Si fa presente, fin da subito, che essendo la struttura di Acoset S.p.a. estremamente complessa, quanto riportato in appendice rappresenta ad oggi un primo approccio, seppur attento, alla problematica, con la promessa e l'intento di aumentare il dettaglio dell'analisi finora svolta.

11.6 Valutazione del Grado di Rischiosità e Ponderazione del Rischio

Dopo aver effettuato la Mappatura dei Processi e individuato gli eventi rischiosi, si dovrà procedere alla Valutazione del loro "grado di rischiosità" o ponderazione del rischio. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione». In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. L'aggiornamento del PNA di cui alla Determinazione del 28.10.2015 ha evidenziato che spesso, in questa fase, è stata rilevata l'individuazione di un livello di rischio "basso" per un elevato numero di processi, probabilmente generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di "prudenza". Ciò ha comportato l'esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi. Nel presente PTPC al contrario, è stato necessario utilizzare il criterio

della prudenza e si è deciso di sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi. La valutazione della rischiosità dei processi, e delle fasi operative che lo costituiscono, deve essere effettuata attraverso l'analisi di due dimensioni: l'impatto e la probabilità. Il PNA suggerisce, nell'allegato 5, una pluralità di domande per la corretta valutazione dei processi e delle relative fasi.

Tabella 3: Valutazione del rischio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	5
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	

No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale	2
		Sì, sulla stampa nazionale	3
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<u>Frazionabilità del processo</u>			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Sì	5		
<u>Controlli (3)</u>			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Sì, è molto efficace	2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		

Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

NOTE: 1. Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.

2. Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

3. Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Tabella 4: Valori e frequenze della probabilità

0	Nessuna probabilità
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente probabile

Tabella 5: Valori e importanza dell'impatto

0	Nessun impatto
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

Il livello di rischio è stato indicato con un punteggio derivante dal calcolo effettuato moltiplicando la media della somma degli indici di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) per la media della somma degli indici di valutazione di impatto (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale e impatto organizzativo, economico e sull'immagine).

L'analisi del rischio è stata effettuata, per ciascun processo riportato nel paragrafo 4.2, secondo la seguente matrice, espressa in valori medi:









5	5	10	15	20	25	Trascurabile  Medio  Rilevante  Critico 
4	4	8	12	16	20	
3	3	6	9	12	15	
2	2	4	6	8	10	
1	1	2	3	4	5	
P/I	1	2	3	4	5	

Tabella 6: Valori e intervalli di rischio

	Colore	Intervallo Valori
Trascurabile		1 < Rischio < 4
Medio		4 <= Rischio < 8
Rilevante		8 <= Rischio < 15
Critico		15 <= Rischio < 25

11.7 Trattamento del rischio: misure generali, specifiche, progettazione, sostenibilità e verificabilità della misura

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire o ridurre i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, nel presente PTPC non ci si è limitati a proporre astrattamente delle misure, ma si è voluto opportunamente progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della

fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. A questo proposito, è necessario fornire ulteriori chiarimenti sui concetti di misure “**obbligatorie**” e misure “**ulteriori**” previste nel vecchio PNA. Le prime sono definite come tutte quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le seconde, invece, possono essere inserite nei PTPC a discrezione dell’amministrazione. È stato necessario, invece, identificare misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto. Le misure definite “**obbligatorie**” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “**ulteriori**”. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del rischio. Partendo da queste premesse, ad avviso dell’Autorità, è utile distinguere fra “**misure generali**” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera struttura Acoset e “**misure specifiche**” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. L’individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all’obiettivo di prevenire e ridurre il rischio rientrano fra i compiti fondamentali del presente Piano. Si elencano di seguito le tipologie principali di misure (a prescindere se generali o specifiche):

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;

- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito alle misure di prevenzione maggiormente evidenziate nel PNA.

11.7.1 Trasparenza

Come riportato nella Piano Nazionale Anticorruzione 2016, la trasparenza è considerata una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. Pertanto Acoset s.p.a. dovrà perseguire l'obiettivo della massima trasparenza, in accordo alla normativa vigente, ritenendo tale strumento, certamente, utile alla prevenzione della corruzione. Maggiori livelli di trasparenza rimane, dunque, uno degli obiettivi strategici di Acoset nell'ambito nella prevenzione della corruzione.

11.7.2 Rotazione del Personale

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. La rotazione è una tra le diverse misure che Acoset s.p.a. ritiene efficiente in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

11.7.2.1 Inquadramento normativo: rotazione ordinaria e straordinaria

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC «procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica

amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” è stata, quindi, inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

L'istituto della rotazione era stato già previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), sia pure come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

11.7.22 Rotazione ordinaria

La rotazione ordinaria del personale è espressamente richiamata nelle Linee guida adottate dal Comitato interministeriale, istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013, come misura da valorizzare nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione. L'art. 1, co. 4, lett. e) della l. 190/2012, dispone che spetta all'ANAC definire i criteri che le amministrazioni devono seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. Si ricorda, infatti, che l'art. 19, co. 15, del d.l. 90/2014 ha previsto che «Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione».

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura.

Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. In tale sede, sono inoltre state suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

11.7.2.3 Vincoli alla rotazione del personale

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione.

11.7.2.3.1 Vincoli soggettivi

Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

Con riferimento all'applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, in conformità con recenti orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi all'Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione

dei singoli casi.

11.7.2.3.2 Vincoli oggettivi

La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo. Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo. Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, l'amministrazione dovrebbero programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.

11.7.2.4 Rotazione e formazione

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare

luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione. In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

11.7.25 Misure alternative in caso di impossibilità alla rotazione

Come accennato, considerate le caratteristiche organizzative e di organico in forza ad Acoset s.p.a., non sempre la rotazione sarà misura che si potrà concretamente realizzare, sebbene, tale misura sia certamente da considerarsi valida. Si precisa, ancora una volta, che la mancata applicazione dell'istituto, sarà legata alla carenza di personale. Acoset s.p.a., comunque, adotterà, nel caso in cui l'istituto della rotazione non potrà essere applicato, misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare saranno sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. I dirigenti dovranno prevedere modalità operative che favoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione

finale dell'istruttoria. I dirigenti, in luogo della rotazione, attueranno una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Pertanto, nelle aree a rischio, le varie fasi procedurali saranno affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

11.7.3 Misure di trattamento del rischio

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio è stata sviluppata in modo tale da rispondere a tre requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L'identificazione della misura di prevenzione è stata sviluppata secondo una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso, in un dato processo, è favorito dalla carenza dei controlli, la misura di prevenzione ha avuto lo scopo di incidere su tale aspetto e in genere si è prevista l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In alcuni casi, si è ritenuto non essere utile applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuabile, potrebbe non essere in grado di rimuovere la causa dell'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio ha evidenziato, per lo stesso processo, che l'evento rischioso è favorito dal fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo prolungato sempre dal medesimo soggetto, la rotazione, se è concretamente attuabile, potrebbe essere una misura certamente più efficace rispetto all'attivazione di un nuovo controllo.

2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è stata strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte della struttura Acoset nella sua attuale configurazione organizzativa ed alla disponibilità di risorse. Se fosse stato ignorato quest'aspetto, il PTPC finirebbe per essere irrealistico e quindi restare inapplicato. Ferma restando l'obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l'eventuale impossibilità di attuarle è statamotivata motivata, come nel caso, ad esempio dell'impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica o comunque in grado di potere svolgere quelle determinate attività o mansioni.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione è stata correlata alle reali caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Il presente PTPC, così come elaborato, ha voluto consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari del sistema Acoset.

Tutte le misure individuate sono state attentamente ed adeguatamente programmate. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del presente PTPC. Per ogni misura sono stati descritti almeno i seguenti elementi:

1. la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui Acoset intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC;
2. i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici sono responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;
3. gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

Tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione

delle misure dovrà avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto.

11.7.3.1 Misure Generali di prevenzione

Nell'ambito del PTPC, per ciascuna area di rischio, sono state indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Conformemente a quanto richiesto dalla Legge n. 190 del 2012, Acoset s.p.a. adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte al rischio. Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate in appendice. In aggiunta alle misure indicate in appendice, è richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dal Codice Etico: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio dirigente sovraordinato. Allo stesso modo deve essere rilasciata dai dirigenti e dai referenti una dichiarazione in merito alla sussistenza di circostanze che diano luogo ad inconferibilità degli incarichi ricoperti e che non siano state pronunciate nel corso degli ultimi 5 anni sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti, referenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (vedi modulo "C" allegato al presente piano).

11.7.3.2 Misure di Prevenzione comuni a tutti i settori a Rischio

Si individuano, in via generale, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori indicati dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dal paragrafo 4.2 del presente PTPC:

- Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore/Referente

trasmette al RPC le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti;

- Il Responsabile di Settore/Referente presenta al RPC, entro il mese successivo alla approvazione del PTPC, un Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel PTPC e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- Ogni Unità di Personale che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona quadrimestralmente al Responsabile di Settore/Referente il rispetto dei tempi procedurali e qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. Ai Responsabili di Settore/Referenti è fatto obbligo di provvedere alla verifica del rispetto dei tempi procedurali ed eventualmente all'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate, inoltre, è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al RPC relativamente al mancato rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del PTPC e dei suoi contenuti. Il RPC, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre propri correttivi;
- Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di Settore competente/Referente, un elenco delle relative fasi e dei passaggi procedurali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. Inoltre, con cadenza quadrimestrale, i Referenti comunicano al RPC un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza: Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali di cui sopra; Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;

- La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;
- Con cadenza quadrimestrale, i Referenti comunicano al RPC un monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei Soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- I Responsabili di Settore/Referenti attestano, ogni quadrimestre, il monitoraggio del rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;
- I Responsabili di Settore/Referenti dichiarano, con cadenza quadrimestrale, ed in relazione al quadrimestre precedente, l'osservanza puntuale del presente PTPC e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute;
- I Responsabili di Settore/Referenti provvedono al monitoraggio settimanale dell'effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante sistemi informatici in uso presso l'Ente o a mezzo; eventuali anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del Dipendente preposto alla trasmissione;
- Ai Responsabili di Settore/Referenti è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con motivate argomentazioni, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di natura continuativa dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica; i Responsabili di Settore/Referenti, pertanto, comunicano al RPC le forniture di natura continuativa dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato;
- I Responsabili di Settore/Referenti propongono al RPC il Piano Annuale di Formazione del proprio Settore, (Paragrafo 5.2) con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione

individuare nel presente PTPC.

11.7.4 La Formazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi del Responsabile del Settore Personale e degli altri Responsabili di Settore, nonché di tutti i Referenti, predispone il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione. Entro il 30 settembre di ogni anno, i Responsabili di Settore/Referenti propongono al RPC i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. Entro il 30 ottobre, il RPC, sentito il Responsabile del Settore Personale e tutti gli altri Referenti, redige l'elenco del personale da inserire nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati. La partecipazione al Piano di Formazione da parte del personale selezionato rappresenta una attività obbligatoria. Entro il 30 novembre di ogni anno, il RPC, avvalendosi del Responsabile del Settore Personale e di tutti gli altri Referenti, definisce il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione da svolgersi nell'anno successivo. Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli Uffici (Vedi paragrafo 5.3) A tal fine, ogni Responsabile di Settore/Referente comunica al RPC, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore di competenza e, nel caso non sia oggettivamente possibile tale rotazione, motiva specificamente in tal senso. Nel Piano Annuale di Formazione, che riveste qualificazione formale di atto necessario e strumentale, sono:

- Definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate dalla legge e dal paragrafo 4.2 del presente PTPC, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
- Individuati i Responsabili di Settore, i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- Decise le attività formative;
- Indicati, per ciascun dipendente interessato, il tempo di permanenza nello

specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione.

- Le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativa da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.);

Per l'espletamento delle attività formative, il Responsabile del Settore Personale provvede ad individuare i docenti che devono essere, preferibilmente, non in servizio presso l'azienda e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie a rischio di corruzione. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione. Nel caso di mancata previsione e/o di insufficienti risorse economiche, ci si potrà avvalere del Personale dell'Ente con elevato grado di competenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ritiene opportuno che lui stesso medesimo e tutti i Referenti prendano parte una volta l'anno al "Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della Corruzione" tenuto dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione con sede a Roma. L'obiettivo del corso è quello di formare i dirigenti pubblici sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della Corruzione all'interno della pubblica amministrazione, modulando la scelta e l'approfondimento dei contenuti in funzione di fabbisogni formativi specifici delle amministrazioni coinvolte. Per quanto attiene i collaboratori dei referenti si propone di incaricare uno o più docenti della Scuola Nazionale Anticorruzione che effettui corsi specialistici anche presso la sede di Acoset, mentre per tutti i dipendenti si propone, sempre presso la sede Acoset s.p.a. con docenti della S.N.A., corsi generali comportamenti e sulla prevenzione della corruzione

11.7.5 Disposizioni in merito alla rotazione del personale

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume particolare rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di potere nella gestione diretta dell'attività e di evitare che il medesimo dipendente tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. Il principio di rotazione si applica prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso. La misura è volta ad evitare che l'acquisizione di potere da parte di dirigenti o di responsabili di procedimento, in forza del perdurare per un lungo periodo di tempo nella mansione, possa dare luogo a situazioni favorevoli al determinarsi di fatti illeciti. Pertanto la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha previsto che il Dipartimento della funzione pubblica:

- All'art. 1, comma 4, lettera e): "definisce i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.";
- All'art. 1, comma 5, lettera b): "definisce procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, oggi Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari";
- All'art. 1, comma 10, lettera b): prevede, infine, che il RPC provveda "alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito e più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione",

La rotazione del personale è una delle misure gestionali proprie del dirigente. Infatti, l'art. 16, comma 1, lettera l) quater del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,

disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. Pertanto l’attuazione della misura preventiva del fenomeno corruttivo richiede l’identificazione degli uffici ritenuti a rischio, la formazione del personale maggiormente esposto al pericolo corruzione, l’individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione della rotazione del personale. I Referenti e i dirigenti responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti sensibili, devono farsi parte attiva per la proposta delle misure organizzative necessarie per assicurare la rotazione del personale nell’ambito della struttura da essi diretta. Ciò posto il RPC, previa condivisione con i Referenti, provvede all’adozione di un sistema di rotazione del personale ispirato ai seguenti criteri:

- Per il personale dirigenziale addetto alle aree a rischio, salvo i casi di cui all’art.16, comma 1, lettera l) quater del Decreto Legislativo 165/2001, la durata dell’incarico dovrebbe essere fissata in cinque anni rinnovabili preferibilmente una sola volta. Tale clausola temporale deve essere contenuta negli atti con i quali si dà pubblicità alle postazioni dirigenziali vacanti nonché nei contratti individuali di lavoro.
- Per il personale non dirigenziale la durata di permanenza nel settore dovrebbe essere fissata, secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente per un periodo non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.

La rotazione del personale andrà effettuata in ogni singolo settore/attività dove è maggiore la probabilità di corruzione tenendo conto che:

- Non bisogna provocare disservizi all’attività amministrativa e bisogna mantenere elevati standard di erogazione dei servizi;
- La rotazione dei dipendenti della Società è di norma quinquennale;
- La decorrenza del termine quinquennale, da stabilirsi con atto di programmazione a cura della Direzione Generale deve essere allineata per tutto il personale;
- La rotazione tra dirigenti e personale di Direzione deve essere sfalsata in modo da garantire rotazioni sincrone ed agevolare il turnover del personale;

- La rotazione tra dirigenti e personale di Direzione deve essere sfalsata in modo da garantire la trasmissione del Know-how tra dipendenti uscenti e dipendenti subentranti;
- La rotazione deve essere attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico della Società, ed in considerazione della competenza professionale del personale, e può essere derogabile per le attività infungibili o altamente specializzate;
- Fatti salvi i casi di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, il dirigente competente alla nomina, con il supporto del RPC, procede comunque, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dai contratti collettivi di lavoro e dalle altre norme applicabili, alla rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura corruttiva o non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

11.7.6 Ulteriori Misure di Prevenzione riguardanti tutto il personale

Ai sensi dell'art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della Legge n.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale:

- Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare, non appena ne viene a conoscenza, al RPC di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici, i quali dovranno relazionare al RPC. Ai sensi dell'art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1 comma 51 della Legge n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il personale, in servizio presso Acoset s.p.a., con cadenza annuale, dovrà presentare al Responsabile di Settore/Referente, cui è stato assegnato, una dichiarazione ove dovranno essere indicati e attestati:

- I rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il Soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
- Se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro

conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;

- Eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei Soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Responsabile di Settore/Referente, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Decreto Legislativo n.165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a Soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali, oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

A tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012. Alla stregua dell'art. 4, comma 4, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 100, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato, nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell'Ente e dalle quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.). Tutti i dipendenti dell'Ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al RPC, la conoscenza e presa d'atto del PTPC pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

11.8 Monitoraggio del PTPC e delle misure

11.8.1 Monitoraggio del PTPC

Per il monitoraggio del PTPC si sono indicate modalità, periodicità e relative responsabilità. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPC e nonché all'interno della Relazione annuale del RPC.

11.8.2 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Si ritiene opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno

del PTPC e nonché all'interno della Relazione annuale del RPC. Particolare attenzione dovrà essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure. La programmazione operativa consente al RPC di dotarsi di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio. Dall'analisi della complessa realtà di Acoset (per dimensione organizzativa, per diversificazione delle attività svolte e per articolazione territoriale) si prevede almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In tale ottica è anche necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in processi equivalenti. Nel PTPC verranno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei PTPC precedenti. Nel caso di misure in corso di attuazione va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione. Diverso è il problema della valutazione dell'efficacia delle misure. Tutti i referenti ed i collaboratori saranno comunque tenuti a rendicontare e dichiarare, mediante la trasmissione di opportuni moduli (vedi moduli "A" e "B"), l'effettiva applicazione di quanto indicato nel presente Piano.

11.9 Implementazione del sistema di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti - whistleblower

Acoset S.p.a. intende promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di whistleblowing individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente che segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. Il "whistleblower" è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla. Il "whistleblowing" è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con

modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. E' evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all'interno di un'impresa, di un ente pubblico o di un'organizzazione no-profit sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni (se non addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo alle proprie denunce. Nella fattispecie Acoset vuole garantire un sistema che garantisca la possibilità a tutti i dipendenti di effettuare tutte le segnalazioni, in forma anonima che riterrà opportune mediante il seguente schema:

- Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo “D” allegato al presente piano e reso disponibile modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.
- La segnalazione dovrà pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione, mediante le seguenti modalità:
 1. Inviare al protocollo aziendale in doppia busta chiusa con la seguente dicitura “al Responsabile della prevenzione della Corruzione – RISERVATA”
 2. Richiesta di audit riservato al RPC;
 3. Recapito della segnalazione in una cassetta di corrispondenza posizionata all'ingresso dell'ufficio del RPC il cui accesso per il prelievo della segnalazione è consentito al solo RPC o al suo gruppo di lavoro;

4. Sistema informatico dedicato, sia con garanzia di anonimato sia non, per la raccolta delle segnalazioni di illeciti o ritenuti tali con modalità che saranno comunicate immediatamente dopo l'implementazione del sistema che sarà reso disponibile nel più breve tempo possibile;
5. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. o Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC.
 - il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in carico la segnalazione per le valutazioni del caso. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
 - il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro, sulla base di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;
 - Inoltre, al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il personale con cadenza periodica almeno annuale una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo.

11.10 Responsabilità e Sanzioni

- Ai sensi dell'art. 1 comma 12 della Legge n. 190/2012, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con

sentenza passata in giudicato, il RPC ne risponde sul piano dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: Di aver predisposto, prima della commissione del reato il piano anticorruzione; Di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

- Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 190/2012, la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 14 primo periodo della Legge n. 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 14 secondo periodo della Legge n. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare. A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno i Responsabili di Settore e di procedimento dichiarano di aver applicato le disposizioni di cui al PTPC e di aver vigilato per la puntuale applicazione nel proprio servizio. I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei Responsabili di Settore/Referenti.

12. CAPITOLO CONCLUSIVO: RISULTATI DELLE ANALISI E PREVENZIONE DEI RISCHI, CONSIDERAZIONI SULLE PRIORITA' ED AZIONI DA IMPLEMENTARE, PUBBLICAZIONE DEL PIANO ED AGGIORNAMENTI.

12.1 Individuazione delle aree, dei processi e delle fasi più a rischio

Si ritiene opportuno precisare che la valutazione delle aree e dei processi più a

rischio, (vedi allegati n. 1, 2 e 3), è avvenuta mediante l'applicazione di metodologie e schemi indicati e fortemente consigliati dall'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione redatto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Le metodologie proposte impongono, inoltre, e quasi in maniera matematica, di operare non escludendo, anzi attribuendogli un peso oggettivo, gli aspetti non tralasciabili ed indispensabili ad inquadrare correttamente, dal punto di vista della corruzione, le fasi ed i processi di ogni area presente all'interno di Acoset S.p.a. Nel processo di identificazione del rischio si è proceduto anche mediante "interviste" ai dirigenti, referenti e collaboratori al fine di meglio individuare i possibili rischi di ogni processo e fase anche in virtù delle "esperienze passate" e dei "crucchi presenti". Per quanto attiene lo studio svolto che ha dato vita al presente PTPC, che si ritiene comunque e certamente di dovere approfondire e concludere vista l'estrema complessità del sistema osservato, ha focalizzato l'attenzione, preliminarmente, sui processi/fasi/azioni che in generale sono sempre maggiormente soggette a rischio di corruzione e che sono state concettualmente e schematicamente riportate al paragrafo 4.2. Rimane certamente innegabile che questi processi o azioni possono assumere maggiore rilevanza, sino a rappresentare dei concreti e significativi rischi di corruzione o mala amministrazione, in aree apicali di maggiore impatto organizzativo e rilievo anche in funzione dei delicati atti decisionali e di management che in esse si sviluppano. Di seguito si è voluto riportare la tabella riassuntiva che esprime per ogni area il processo maggiormente a rischio di corruzione o comunque potenzialmente soggetta a fenomeni di mala amministrazione, il suo valore, l'entità e la relativa fase con indicazione delle misure di prevenzione. Si precisa che la fase a maggior rischio di corruzione o di mala amministrazione è stata individuata nell'area presidenziale laddove, in caso di assunzione di personale, sebbene dettata da preliminari passaggi di selezioni ed individuazione delle migliori figure professionali, al presidente si lascia la possibilità finale di assunzione con piena discrezionalità e senza alcun obbligo di motivazione. Per quanto attiene tutti gli altri processi e fasi, comunque soggette a rischio anche rilevante, si rimanda alle analisi complete riportate in appendice (vedi allegati n. 1, 2 e 3).

Area	Processo e fase a maggior rischio	Grado Rischio	Valore Rischio [1-25]	Misura di intervento per la riduzione del rischio
Direzione Tecnica	Verifica presenza allacci abusivi – fase di accertamento, accordo tra gli operatori e l’utente mediante comportamenti illegittimi per omissione di segnalazione a fronte di interessi personali	Medio	7,5	Rotazione personale e Controllo a campione
Direzione Generale	Incarichi ad avvocati per la gestione di piccoli contenziosi – recupero crediti	Rilevante	10,5	Eliminazione del monopolio e della discrezionalità, migliore regolamentazione, maggiore trasparenza mediante pubblicazione degli incarichi anche sul sito aziendale
Ufficio Recupero Crediti	Gestione del credito oggetto di recupero nel sotto processo di non disponibilità del pagamento da parte dell’utente con o senza proposta di transazione	Rilevante	10,5	Eliminazione del monopolio e della discrezionalità, migliore regolamentazione, eliminazione della mancanza di trasparenza mediante la pubblicazione degli incarichi sul sito ufficiale e maggiore regolamentazione delle fasi di rateizzazione all’utente
Contabilità e Finanza	Calendarizzazione delle condizioni e delle tempistiche di pagamento, pagamento anticipato al fine di favorire terzi	Medio	5,63	Pagamento cronologico e eventuali deroghe con motivazione dettagliata con specificazione delle esigenze improcrastinabili e vitali per l’azienda
Servizi Economato	Prelievo di contanti, somme/ operazioni di cassa – fase prelievo contanti	Medio	7,50	Maggiore controllo a campione
Ufficio Fatturazione	Verifica contatori, potenziale rischio di accordi tra operatori e utenti al fine di favorire terzi	Medio	5,25	Rotazione personale e Controllo a campione
Servizio fognatura e depurazione	Richiesta di intervento con spurgo ditta affidataria – richiesta di interventi non necessari al fine di favori terzi e alterazione del verbale di intervento con aggiunta di prestazioni non eseguite	Medio	7,50	Controllo a campione di altro personale, rotazione degli operatori, analisi statistiche
Ufficio Manutenzione	Intervento con ditta affidataria - richiesta di interventi non necessari al fine di favori terzi e alterazione del verbale di intervento con aggiunta di prestazioni non eseguite	Medio	7,50	Controllo a campione di altro personale sia dei registri di cantiere che delle fasi di contabilità, rotazione degli operatori, analisi statistiche
Ufficio Manutenzione	Risarcimento danni di piccola entità – fase di raggiungimento di accordo bonario con l’istante – favorire terzi con il riconoscimento di somme non dovute o maggiori	Medio	7,50	Controllo a campione di altro personale, rotazione degli operatori, analisi statistiche, maggiore regolamentazione
Ufficio Produzione	Forniture di pompe e servizi di intervento in genere per esigenze improcrastinabili ed improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento, fase. Incarico a	Medio	7,08	Controllo a campione di altro personale o ditte, rotazione degli operatori, analisi statistiche, eliminazione della mancanza di trasparenza

Area	Processo e fase a maggior rischio	Grado Rischio	Valore Rischio [1-25]	Misura di intervento per la riduzione del rischio
	ditta esterna per l'estrazione della pompa e collocazione della pompa sostitutiva – comportamento favorire se stessi o terzi mediante interventi non necessari o prestazioni non eseguite			mediante la creazione di un sistema informatico di consultazione
Area Comune	Acquisto di beni servizi e lavori – fasi di individuazione della necessità e delle priorità e frazionamento di appalti – necessità o prestazioni non necessarie e frazionamento artificioso	Rilevante	8,25	Controllo a campione di altro personale o ditte, rotazione degli operatori, analisi statistiche, eliminazione della mancanza di trasparenza mediante la creazione di un sistema informatico di consultazione interna e maggiore trasparenza sul sito, individuazione di un ufficio per la registrazione degli appalti, indicatori statistici per la verifica delle procedure e degli affidamenti eseguiti con particolare riferimento agli affidamenti diretti ed alle gare ove risulti aggiudicataria sempre la stessa ditta e indicatori per individuare le gare con offerte uniche
Autoparco	Intervento su mezzo meccanico in seguito a guasto o incidente – fase preventivazione ed autorizzazione ai lavori – comportamento illegittimo preventivazione maggiorata da parte dell'officina per favorire se stessi o operatori	Rilevante	10	Analisi statistica e controllo a campione di altra officina per la verifica dei lavori indicati
Presidenza	Assunzione di personale mediante procedure concorsuali, fase. Scelta finale da parte del presidente a sua discrezione e senza obbligo di motivazione.	Critico	17	Nuova regolamentazione, minore discrezionalità ed eliminazione del monopolio
Ufficio Reclami	Emissione da parte delle note di credito a favore dell'utente in caso di accoglimento del reclamo. Comportamento illecito potenziale mediante l'accordo con l'utente	Medio	7,92	Controllo a campione
Ufficio Gestione Crediti	Nuovo contratto su ex utenza morosa. Voluta non verifica della morosità per favorire comunque un utente alla sottoscrizione del contratto sebbene non possibile, tanto per favorire l'utente e se stessi	Medio	6	Controllo a campione, maggiore verifica da parte di altri uffici
Gestione pratiche e contenziosi	Rilascio pareri o autorizzazioni per nuovi allacciamenti o lottizzazioni. Fase: emissione preventivo e prescrizione lavori da eseguire. Possibile fatto: Autorizzazioni rilasciate e non dovute, minori prescrizioni per favorire terzi	Medio	5	Controllo a campione, maggiore verifica da parte di altri uffici o personale

Si vuole precisare che in ogni caso, al fine di prevenire il rischio di comportamenti illegittimi, è sempre auspicabile, per ogni fase di ogni processo di ogni area, che siano portati al massimo livello di attuazione, anche laddove siano già presenti in forma più moderata, gli aspetti legati alla trasparenza, al controllo, alla definizione e promozione dell'etica e dei migliori standard comportamentali, alla regolamentazione estremamente dettagliata dei processi ed alla limitazione dei comportamenti "in deroga" ed in "circostanze particolari", alla formazione del personale e la sua sensibilizzazione, alla rotazione del personale quando possibile, alla segnalazione riservata da parte del personale, alla disciplina del conflitto di interesse ed alla regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" ed infine annullando ed eliminando, quanto più possibili, i richiamati fattori abilitanti del triangolo della frode (opportunità, scopi e razionalizzazione) primi fra tutti il monopolio e l'eccesso di discrezionalità dei dipendenti di ogni grado e favorendo nel contempo la progettazione di sistemi informatici che siano tali da consentire il massimo grado di consultazione e tracciabilità.

12.2 Pubblicazione del Piano, Adeguamento e clausola di rinvio

- Il presente Piano sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento sul sito istituzionale dell'azienda nella sezione "Anticorruzione e Trasparenza" e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori attraverso la rete internet aziendale nonché mediante segnalazione via e-mail personale affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.
- Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.
- Acoset s.p.a. organizzerà un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure indicate nel PTPC, e predisporrà sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei Referenti.
- Il presente Piano di avvio potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da normative nazionali o regionali competenti in materia.
- In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale (31 gennaio di ogni anno) ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o

dell'attività dell'azienda oppure emersione di rischi non considerati in fase di prima predisposizione del PTPC. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal RPC ed approvate con provvedimento del Presidente.

- Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'azienda nella sezione "Anticorruzione e Trasparenza" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.
- Il Piano è da intendersi non ancora del tutto completo a causa della estrema complessità del sistema analizzato e verrà maggiormente dettagliato nel corso del 2018 con inserimento dei processi cosiddetti minori e con l'inserimento di misure anche per quelle fasi dei processi con valori del rischio più bassi, con la considerazione che ad oggi si è voluta dare priorità a quelle fasi e quei processi con valore del rischio medio-alto.

12.3 Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione. Anno 2016

Entro il 30 gennaio di ogni anno, il RPC trasmette al Presidente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'azienda. La relazione, da trasmettere secondo la normativa di riferimento vigente in allegato al PTPC dell'anno successivo, deve dare riscontro dell'attuazione del Piano stesso sulla base degli indicatori previsti da esso.

Per quanto attiene i risultati ed i monitoraggi effettuati nel corso del 2017 si precisa che sono state condotte 24 attività di controllo settoriale, nel corso dell'anno congiuntamente a tutti i referenti nominato. Gli esiti hanno rilevato quanto riportato al paragrafo 11.2. Le considerazioni esposte richiedono dunque, per i settori e le attività indicati, delle azioni di maggior controllo e regolamentazione secondo i principi della massima trasparenza ed imparzialità. Sono stati effettuati dei controlli anche su altri processi minori per i quali non si sono riscontrate anomalie di rilievo.

12.4 Adempimenti successivi alla pubblicazione

- A valle della prima approvazione del PTPC, si ritiene opportuno ed estremamente utile consentire ai soggetti interessati la presentazione di osservazioni, rilievi e

suggerimenti da considerarsi in sede di primo aggiornamento del Piano. Ove da tali contributi emerga la esigenza o l'utilità di azioni correttive più tempestive, il RPC procederà senza indugio a formulare una proposta di modifica o integrazione del documento, sottoponendola al Team dei Referenti e successivamente al presidente dell'Azienda.

- Inoltre, il RPC: Propone la modifica del Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione; Verifica, d'intesa con i Referenti, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio corruzione; Individua, su proposta dei Referenti, il personale da inserire in attività di formazione e/o aggiornamento con particolare attenzione ai dipendenti destinati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; Svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Piano o dalla legge; Può interloquire con tutti i Referenti e i Dirigenti dell'Azienda e eseguire acquisizioni di atti, verifiche, ispezioni ed ogni altro atto ed attività risultanti necessario ai fini dello svolgimento dei compiti assegnatigli, avvalendosi, oltre che di tutte le strutture appositamente costituite; Assume iniziative per l'informatizzazione dei processi connessi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
- Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla Legge o dal Piano e vigilare sul rispetto delle disposizioni nel Piano stesso, ciascun Referente o suo delegato fornisce collaborazione al RPC nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per l'implementazione del Piano.
- I Referenti collaborano con il RPC in relazione alle necessità connesse alle attività formative ed in particolare provvede a quanto necessario alla programmazione e alla realizzazione degli interventi formativi.
- Tutto il personale è responsabile della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e nel presente Piano e dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio.
- L'Azienda nell'ambito del processo di approvazione del budget annuale attribuirà al RPC adeguate risorse economiche laddove necessarie per ottemperare agli obblighi previsti dal presente Piano.
- L'aggiornamento del Piano dovrà essere comunicato a tutti i dipendenti

informandoli dell'avvenuta pubblicazione sul sito aziendale.

12.5 Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore il 31 gennaio 2018 e valido per il triennio 2018-2020 e sarà pubblicato sul sito aziendale nell'area di riferimento.

SEZIONE 3. PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 – 2018 (Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

Approvato con Deliberazione CdA n.ro 31 del 31/03/16

13. Premesse e finalità

13.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Le recenti modifiche normative nell'ambito del progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono alle società partecipate degli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e trasparenza. La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato degli enti pubblici e delle società partecipate.

Il D.lgs. 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità". (art. 11).

Lo stesso D.lgs. 150/2009 ha posto in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come quello di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - diretto ad individuare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità – ed inoltre di organizzare una specifica sezione "Amministrazione trasparente" sul proprio sito

istituzionale, nella quale pubblicare tutta una serie di dati e informazioni.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione costituisce un ulteriore tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici e delle società dagli stessi partecipate, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione.

Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

Ai fini del presente decreto per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art.2).

Nella logica del legislatore, pertanto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalla amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.

Chiunque, con lo strumento dell'accesso civico disciplinato dall'art.5 del citato d.lgs. n.33 può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte della società.

L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - già prevista dal citato art. 11 del D.Lgs 150/1990 - è oggi disciplinata dall'art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013 che ne stabilisce finalità e contenuti.

Il programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell'attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l'operato della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido (e forse uno dei principali) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, nonché dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012).

13.2 Termini di applicazione della normativa

Per quanto attiene agli obblighi di trasparenza, ACOSSET S.p.A è tenuta al rispetto di cui al comma 1 della legge 33 del 2013 e cioè limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

13.3 Attuazione del piano

Il responsabile della trasparenza, in considerazione dei termini sopra indicati e della corretta interpretazione ed applicazione degli stessi, si riserva di apportare le opportune modificazioni in corso di realizzazione del piano.

Le suddette variazioni verranno tempestivamente sottoposte agli organi competenti per la relativa approvazione.

Le modifiche eventualmente introdotte verranno rese pubbliche e motivate secondo le cadenze indicate alla sezione 'Monitoraggio'.

13.4 Soggetti coinvolti

Al processo di formazione e di attuazione del Programma concorrono soggetti

diversi ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo.

- Il Consiglio di Amministrazione, che avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma, da adottare annualmente entro il 31 gennaio;

-il Responsabile della Trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e aggiornamento del Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento delle strutture interne cui compete l'individuazione dei contenuti dello stesso, nonché di vigilare sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, pertanto, sull'attuazione del Programma;

- gli incaricati di posizione -dirigenziale e non- delle Aree dell'Amministrazione che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

-il Nucleo di Valutazione/OIV il quale - ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013 - ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano degli obiettivi, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

13.5 Monitoraggio

Per verificare l'esecuzione delle attività programmate il Responsabile della Trasparenza attiverà un sistema di monitoraggio, costituito dalle seguenti fasi:

a) predisposizione - con periodicità semestrale - di rapporti da parte dei Responsabili delle singole Aree dell'azienda, al fine di monitorare sia il processo di attuazione del Programma sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti;

b) pubblicazione sul sito - con cadenza semestrale - di una relazione sullo stato di attuazione del Programma nella quale saranno indicati gli scostamenti dal programma originario e le relative motivazioni, nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi;

c) predisposizione di una relazione riassuntiva - annuale - da inviare al Nucleo di valutazione il quale la utilizzerà per l'attività di verifica, per l'attestazione

sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, eventualmente, per segnalare inadempimenti.

La tabella A riporta il piano degli obiettivi per il triennio 2016-2018.

13.6 Situazione attuale della trasparenza e proiezione nel triennio 2016/2018

Uno dei principali strumenti di cui le pubbliche amministrazioni si sono avvalse per instaurare un rapporto aperto con l'utenza è quello di diffondere le informazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività attraverso il sito web istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, ACOSET SpA ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale, raggiungibile attraverso l'indirizzo www.acoset.com del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità, integrandolo con una nuova sezione esclusivamente dedicata all'Amministrazione Trasparente.

Attualmente ACOSET SpA realizza la trasparenza attraverso un aggiornamento costante e periodico delle varie sezioni del sito internet istituzionale, che avviene anche attraverso attività di comunicazione con i cittadini.

Il sito istituzionale alla data odierna è strutturato in diverse sezioni, nelle quali sono reperibili le seguenti informazioni:

PAGINA INIZIALE (HOME PAGE)

Sulla home page sono reperibili: i dati informativi della società, le indicazioni per i contatti, l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) della società, indirizzo, codice fiscale e partita iva oltre che notizie generali concernenti le attività istituzionali e i servizi ai cittadini.

SERVIZI contenente il link ai servizi online offerti agli utenti del servizio idrico integrato

CONTRATTI riportante le informazioni relative alle modalità di stipula dei contratti relativi al servizio idrico integrato

COMUNICAZIONI riportante informazioni aggiornate in tempo reale relative alla qualità del servizio di distribuzione idrica e ad eventuali disservizi

BANDI E CONCORSI riportante le informazioni relative a bandi di gara per la fornitura di beni o servizi ovvero ricerca di personale

SEGNALAZIONI riportante il link ai servizi al cittadino per la segnalazione in tempo reale di disservizi legati alla fornitura

QUALITA' DELL'ACQUA riportante le informazioni relative ai parametri di qualità dell'acqua distribuita in rete organizzate per comune servito

Sulla home page sono inoltre presenti i seguenti link:

- Verbali dei CDA organizzati per anno
- Regolamenti aziendali
- Bilanci societari organizzati per anno di esercizio

AREA TRASPARENZA – contenente il link ai seguenti documenti:

- Incarichi amministratori
- Piano anticorruzione
- Regolamento OIV
- Relazioni RPC

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 la sezione "Trasparenza" dovrà scomparire (art. 53 del D.lgs. 33/2013 abroga espressamente art. 11 del D.lgs.150/90) e dovrà essere attivata la sezione "Amministrazione Trasparente" organizzata sulla base dello schema di cui alla Tabella 1 allegata al D.lgs. n. 33/2013 che conterrà i documenti, le informazioni e i dati di cui al medesimo provvedimento di legge, adeguate alla realtà aziendale di ACOSSET S.p.A.

13.7 Obiettivi del piano 2016-2018

Pubblicazione dati su 'Amministrazione Trasparente'	1.° anno	2.° anno	3.° anno	Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Organizzazione				
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	X			Art. 10. c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Atti generali		X		<u>Art. 12, c. 1, 2</u>
Oneri informativi per cittadini e imprese		X		<u>Art. 12, comma 1bis, D.lgs 33/2013</u>
Burocrazia 0		X		Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 - Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013
Attestazioni OIV o struttura analoga	X			Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti				
Organi di indirizzo politico-amministrativo	X			<u>Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14</u>
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	X			<u>Art. 47</u>
Articolazione degli uffici	X			<u>Art. 13, c. 1, lett. b, c</u>
Telefoni e posta elettronica	X			<u>Art. 13, c. 1, lett. d</u>
Consulenti e collaboratori				
Consulenti e collaboratori	X			<u>Art. 15, c. 1, 2</u>
Personale				
Incarichi amministrativi di vertice	X			<u>Art. 15, c. 1, 2 Art. 41, c. 2, 3</u>
Dirigenti	X			<u>Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5 Art. 41, c. 2, 3</u>
Posizioni organizzative	X			<u>Art. 10, c. 8, lett. d</u>
Dotazione organica		X		<u>Art. 16, c. 1, 2</u>
Personale non a tempo indeterminato		X		<u>Art. 17, c. 1, 2</u>
Tassi di assenza		X		<u>Art. 16, c. 3</u>
Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti		X		<u>Art. 18, c. 1</u>
Contrattazione collettiva	X			<u>Art. 21, c. 1</u>

OIV	X			<u>Art. 10, c. 8, lett. c</u>
Bandi di concorso				
Bandi di concorso	X			<u>Art. 19</u>
Performance				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Sistema di misurazione e valutazione delle performance		X		Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010
Piano della performance		X		<u>Art. 10, c. 8, lett. b</u>
Relazione sulla performance		X		
Documento dell'OIV di valutazione della relazione sulla performance		X		Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione			X	Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012
Ammontare complessivo dei premi			X	<u>Art. 20, c. 1</u>
Dati relativi ai premi			X	<u>Art. 20, c. 2</u>
Benessere organizzativo			X	<u>Art. 20, c. 3</u>
Enti controllati				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Società partecipate			X	<u>Art. 22, c. 1, lett. a</u> <u>Art. 22, c. 2, 3</u>
Attività e procedimenti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Dati aggregati attività amministrative		X		<u>Art. 24, c. 1</u>
Tipologie di procedimento		X		<u>Art. 35, c. 1, 2</u>
Monitoraggio tempi procedurali			X	<u>Art. 24, c. 2</u>
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati			X	<u>Art. 35, c. 3</u>
Provvedimenti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico			X	<u>Art. 23</u>
Provvedimenti Amministrativi			X	<u>Art. 23</u>
Bandi di gara e contratti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo

				di pubblicazione on line
Bandi, avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti.	X			<u>Art. 37, c. 1, 2</u>
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici				
Criteri e modalità			X	<u>Art. 26, c. 1</u>
Atti di concessione			X	<u>Art. 26, c. 2</u> <u>Art. 27</u>
Bilanci				
Bilancio consuntivo	X			<u>Art. 29, c. 1</u>
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio		X		<u>Art. 29, c. 2</u>
Beni immobili e gestione patrimonio				
Patrimonio immobiliare	X			<u>Art. 30</u>
Canoni di locazione o di affitto	X			<u>Art. 30</u>
Servizi erogati				
Carta dei servizi e standard di qualità	X			<u>Art. 32, c. 1</u>
Costi contabilizzati		X		<u>Art. 32, c. 2, lett. a</u> <u>Art. 10, c. 5</u>
Tempi medi di erogazione dei servizi		X		<u>Art. 32, c. 2, lett. b</u>
Pagamenti dell'amministrazione				
Tempi medi di pagamento	X			<u>Art. 33</u>
IBAN e pagamenti informatici	X			<u>Art. 36</u>
Opere pubbliche				
Opere pubbliche	X			<u>Art. 38</u>

13.8 Modalità operative

Per realizzare i suddetti obiettivi, in linea generale i passaggi operativi saranno i seguenti:

1) coinvolgimento dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e del personale degli uffici, al fine di organizzare la pubblicazione dei dati;

2) immediata riorganizzazione della esistente sezione "aerea trasparenza" per adeguarla allo schema di massima sopra indicato, strutturato per garantirne la massima fruibilità;

3) trasferimento delle informazioni già presenti sul sito in opportune sottosezioni. In particolare si rende necessaria un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da pubblicare anche in termini di chiarezza ed usabilità, cui dovrà seguire l'integrazione dei dati mancanti. Per l'usabilità dei dati i Responsabili delle Aree dell'Ente devono curare la qualità delle pubblicazioni, affinché gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

4) completamento delle sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, in conformità al piano precedentemente illustrato, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'azienda. I dati dovranno essere completati ed aggiornati dai Responsabili degli uffici competenti i quali - sotto la loro responsabilità - provvederanno a curarne il continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni;

5) analisi del sistema di gestione delle relazioni con i cittadini e i portatori di interessi, comprendente una mappatura completa ed aggiornata degli stakeholder (soggetti portatori di interessi) e degli strumenti di consultazione e partecipazione della cittadinanza.

6) previsione di misure di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in relazione all'accesso, alla chiarezza ed alla utilizzabilità dei dati pubblicati. A tale scopo saranno predisposte delle schede di valutazione in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività dei dati pubblicati, al fine di assicurare un coinvolgimento continuo e costante della cittadinanza e aiutare l'Amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni.

7) analisi del sistema dei controlli interni ed organizzazione del sistema di monitoraggio sopra illustrato;

8) incremento delle misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno servizio del cittadino.

A tal fine ACOSSET SpA si fa carico di promuovere iniziative ritenute indispensabili per accompagnare, in questa prima fase, il personale nel prendere consapevolezza non solo della nuova normativa ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa. Tale iniziativa verrà intrapresa di concerto con il

Responsabile Anticorruzione.

A tale proposito si prevede:

- la diffusione del Codice di Comportamento, allo scopo di evidenziare i valori ai quali si deve ispirare l'azione e la condotta dei pubblici impiegati;
- organizzazioni di incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici del processo amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa;
- l'inserimento della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti nella gestione amministrativa fra i parametri cui ancorare la valutazione della performance organizzativa dell'Ente e dei singoli responsabili delle Aree.

13.9 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto direttamente applicabili.

13.10 Pubblicazione

Il presente atto, come previsto dall'art.10 del citato D.L.vo n.33/2013 sarà collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Altri Contenuti – Corruzione", accessibile dalla home page del portale istituzionale dell'Azienda.